

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ALBONI: Raffineria Gulf in provincia di Milano (4-04737)	2090	FRANCHI: Liquidazione pensione all'insegnante Oreste Mizzan (4-05067)	2101
ALESSANDRINI: Sull'occupazione dell'università di Roma (4-04082)	2091	FRASCA: Terzo corso dell'istituto nautico di Crotona (Catanzaro) (4-02788)	2101
ALPINO: Dati ISTAT sull'adozione speciale (4-04716)	2092	GATTO: Recapito postale a domicilio in Villaggio Pozzolo di Messina (4-05532)	2102
BERAGNOLI: Pensione di reversibilità a Ferretti Gina di Pisa (4-03710)	2094	GIOMO: Raffineria Gulf in provincia di Milano (4-05411)	2102
BIAGIONI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Massa e Lucca (4-03775)	2094	GIOMO: Sistemi per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche (4-06236)	2102
BIAMONTE: Chiusura del pastificio Ferro di Cava dei Tirreni (Salerno) (4-05288)	2096	GIORDANO: Per la riduzione del numero di alunni nelle classi (4-04241)	2105
BUFFONE: Conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-03684)	2096	GIORDANO: Riclassificazione stazione ferroviaria di Arona (Novara) (4-05554)	2106
BUSETTO: Sospensione esami di abilitazione all'insegnamento (4-04154)	2096	GUARRA: Potenziamento organico della pretura di Benevento (4-05505)	2107
CACCIATORE: Riserva di forniture di enti nazionali a favore delle imprese meridionali (4-00329)	2097	GUERRINI GIORGIO: Inchiesta sull'occupazione da parte degli studenti dell'istituto nazionale di Rovigo (4-05180)	2107
CATTANEI: Proroga locazione di immobili destinati ad attività professionali (4-04335)	2097	IANNIELLO: Comportamento della sovrintendenza delle belle arti di Napoli (4-01796)	2108
COVELLI: Attività del consiglio comunale di Collio (Brescia) (4-05637)	2098	IANNIELLO: Trasferimento a Carinola (Caserta) della casa penale di Procida (Napoli) (4-05124)	2111
DAMICO: Commissione giudicatrice nel concorso per borse di studio nella facoltà di architettura nel politecnico di Torino (4-03610)	2099	LEVI ARIAN GIORGINA: Valutazione dei titoli per graduatorie magistrali (4-01698)	2111
D'AQUINO: Conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-04377)	2099	LIBERTINI: Servizio ferroviario tra Torino e la Val di Susa (4-05733)	2112
DE LORENZO FERRUCCIO: Costo delle domande per l'ammissione ai concorsi (4-01228)	2100	LOMBARDI MAURO SILVANO: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Massa e Lucca (4-00871 e 00992)	2112
DI PRIMIO: Conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-04290)	2101	LUCCHESI: Edificio scolastico in Rio dell'Elba (Livorno) (4-03117)	2114
FERRARI ATTILIO: Riassetto carriera degli statali (4-05820)	2101	MALEFATTI FRANCESCO: Provvidenze per danni da maltempo in Garfagnana (Lucca) (4-01042)	2115
		MARIANI: Preside della scuola media di Castiglione Messer Marino (Chieti) (4-02786)	2116

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

PAG.	PAG.		
MARMUGI: Vertenza dei gestori di distribuzione carburanti (4-05082)	2117	SCIANATICO: Conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-03635)	2127
MARTINI MARIA ELETTA: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Massa e Lucca (4-01017)	2118	SCUTARI: Comportamento del procuratore della Repubblica di Lagonegro (Potenza) (4-04747)	2127
MARTINI MARIA ELETTA: Conferimento incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-03695)	2118	SERVADEI: Dispositivi di sicurezza per evitare fughe di gas (4-04892)	2128
MARTINI MARIA ELETTA: Situazione alle officine Lenzi di Lucca (4-03734)	2118	SERVADEI: Potenziamento degli organici dei tribunali e delle procure per minorenni (4-05192)	2128
MAZZOLA: Utilizzazione dell'edificio scolastico di Santa Cristina Gela (Palermo) (4-03414)	2119	SKERK: Trattamento economico-giuridico dei dipendenti dell'ex GMA (4-04990)	2128
MILANI: Denominazione dell'istituto tecnico di Lovere (Bergamo) (4-04711)	2119	TERRAROLI: Situazione lavorativa in Val Camonica (Brescia) (4-02180)	2130
MILANI: Ventilata soppressione del tribunale di Crema (4-05239)	2119	TOZZI CONDIVI: Sequestro del film <i>Brucia ragazzo brucia</i> (4-05025)	2131
MINASI: Scuola elementare a Cavalli (Reggio Calabria) (4-03596)	2120	TOZZI CONDIVI: Riprese televisive straniere durante i processi per la sofisticazione dei vini in Ascoli Piceno (4-06108)	2131
MINASI: Scuola materna statale in alcuni comuni di Reggio Calabria (4-03805)	2120	TRIPODI ANTONINO: Edilizia scolastica in Conflenti (Catanzaro) (4-03907)	2132
MORELLI: Sul cloramfenicolo (4-04693)	2121	TRIPODI GIROLAMO: Conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-03720)	2132
MORVIDI: Iniziativa presa dal sindacato Gestori impianti stradali carburanti (4-02324)	2121	TRIPODI GIROLAMO: Vertenza giudiziaria tra la ditta Nesci ed alcuni lavoratori di Palizzi (Reggio Calabria) (4-05301)	2133
NICCOLAI GIUSEPPE: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Massa e Lucca (4-00894)	2122	TUCCARI: Installazione di serbatoi della Raffineria mediterranea nel nucleo di sviluppo industriale di Messina (4-01731)	2133
OLMINI: Sulle vendite extra commerciali (4-04507)	2122	VECCHIARELLI: Nuove elezioni comunali in Lentella (Chieti) (4-05622)	2134
PALMITESSA: Restauro castello D'Aquino in Aquino (Frosinone) (4-04217)	2123	VESPIGNANI: Ricostruzione tribuna campo sportivo di Imola (Bologna) (4-03217)	2134
PAPA: Vertenze dei gestori di distribuzione carburante (4-05165)	2123		
PAZZAGLIA: Istituto tecnico industriale in Aritzo (Nuoro) (4-03644)	2123		
PISCITELLO: <i>Terminal</i> dell'Alitalia in Siracusa (4-04189)	2124		
PISCITELLO: Potenziamento di traghetti-merci sulle linee Messina-Reggio Calabria (4-05527)	2124		
POLOTTI: Ventilato aumento del latte in Peschiera Borromeo (Milano) (4-04119)	2125		
PUCCI DI BARSENTO: Riapertura della fabbrica Etruria in Campiobbi (Firenze) (4-05147)	2125		
REVELLI: Potenziamento organico pretura di San Remo (Imperia) (4-05592)	2126		
RICCIO: Conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-04053)	2126		
RUFFINI: Conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (4-03668)	2126		
SCALIA: Scissione del corso per perito aziendale da quello per corrispondenti in lingue estere (4-03286)	2126		

ALBONI, RE GIUSEPPINA, LAJOLO, OLMINI, ROSSINOVICH E SACCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la società petrolifera Gulf sta progettando l'impianto di una grande raffineria in provincia di Milano e precisamente su un'area interessante i comuni di Bertone, Turano e altri.

Se siano informati che analogo progetto, da realizzarsi precedentemente su altri territori comunali, è stato respinto dalle autorità locali e centrali in conseguenza della sollevazione dell'opinione pubblica, allarmata per il pericoloso grado di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nell'area provinciale.

Se siano consapevoli che l'impegno di liberare Milano e il suo *Hinterland* dalla

morsa degli inquinamenti anzidetti, non può prescindere da una rigorosa disciplina degli insediamenti industriali nel comprensorio provinciale, che ubbidisca a primarie esigenze di tutela igienico-sanitaria delle popolazioni.

Se siano a conoscenza del fatto che la nuova sede prescelta dalla Gulf per l'installazione della progettata raffineria, si trova dislocata su un'area gravata per un lungo periodo dell'anno da una fitta coltre di nebbia che, per effetto delle alterazioni chimiche prodotte dagli effluenti della raffineria, determinerebbe precipitazioni acide, micidiali per le coltivazioni arboree, per la fertilità del terreno, per la salute dei cittadini.

Se ritengano che il problema della installazione di raffinerie sul territorio nazionale debba ubbidire a criteri e a valutazioni generali, in cui le componenti degli interessi diversi possano trovare un'adeguata armonizzazione, sottraendo la responsabilità della materia alle decisioni di consigli comunali, rappresentativi di poche migliaia di cittadini, in confronto alle decine di migliaia che ne vengono coinvolti senza avere, per altro, potere di intervento decisionale.

Se considerino, alla luce di questi e altri argomenti, di sospendere, ove richiesta, qualsiasi autorizzazione intesa a consentire l'esecuzione della progettata raffineria da parte della Gulf, disponendo per una accurata indagine, da attuarsi in stretta collaborazione con il comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, con il piano intercomunale milanese, con il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, con gli organismi sindacali e di categoria, con il consorzio del lodigiano, con i comuni del sud-Milano, che sotto il profilo sanitario, urbanistico, economico e tecnico, consenta una valutazione obiettiva del problema e decisioni conformi. (4-04737)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 22 dicembre 1967, n. 8813, veniva concesso alla società Sarni-Gulf di installare ed esercire in comune di Zelo Buon Persico una raffineria di petrolio.

Dopo l'emanazione di detto decreto sopraggiungevano numerose opposizioni circa l'idoneità della zona interessata dal progettato complesso industriale.

In conseguenza risulta che la società Sarni-Gulf sceglierà altra località, per altro non ancora precisata, per la realizzazione dell'iniziativa.

Naturalmente, prima di autorizzare la costruzione dello stabilimento in altra zona, il relativo progetto dovrà essere sottoposto alla necessaria istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione:* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere per impedire che il buon diritto della grande maggioranza degli studenti universitari, che spesso si mantengono agli studi a prezzo di duri sacrifici propri e dei propri genitori, sia leso da minoranze esigue rispetto all'altissimo numero degli iscritti all'ateneo di Roma (oltre 65 mila) le quali occupando le sedi di facoltà impediscono la libertà di studio e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

In questo contesto l'interrogante prende atto della necessità di una riforma radicale dell'università, ma, al fine di evitare il cristallizzarsi di una situazione che vede ormai da un lato le nebulose richieste degli studenti e dall'altro le minacce di provvedimenti da parte del corpo accademico, atteggiamenti che se hanno a fattor comune la mancanza di costruttività, vanno sicuramente a danno della suddetta maggioranza, che non partecipa alle occupazioni ma che rimane responsabilmente sensibile al problema, chiede al ministro se intenda addivenire ad una chiarificazione attraverso la immediata richiesta di *referendum* da parte dei 65 mila iscritti, in merito all'occupazione stessa, allo scopo di conoscere attraverso tale mezzo democratico se la maggioranza desidera o meno che sia impedita la continuazione degli studi e che siano vilipesi il diritto alla libertà e gli interessi pubblici fino a quando non sarà attuata la pur indispensabile riforma. (4-04082)

RISPOSTA. — Premesso che è cessato lo stato di occupazione dell'università agli studi di Roma, si fa presente che trovasi già all'esame del Parlamento lo schema di disegno di legge sulla riforma universitaria, approvato dal Consiglio dei ministri.

Pertanto, non si ritiene accoglibile la proposta dell'interrogante, tanto più se si consideri che il *referendum* cui dovrebbero eventualmente esser chiamati gli iscritti alla predetta università, verterebbe su materia, quale l'occupazione studentesca, estranea alla normativa vigente.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ALPINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati statistici raccolti dall'ISTAT in merito all'applicazione, nel secondo semestre 1968, della legge sull'adozione speciale.

In particolare si chiede di conoscere, relativamente al semestre suddetto, i dati seguenti:

- 1) numero delle segnalazioni dei minori in stato di abbandono che siano pervenute;
- 2) numero degli stati di adottabilità dichiarati;
- 3) numero degli affidamenti preadottivi disposti;

4) numero delle adozioni speciali pronunciate in base alle norme transitorie della legge;

5) numero delle adozioni tradizionali di minori pronunciate.

Si gradirebbe avere, dei dati suddetti, anche la ripartizione per ciascuno dei tribunali per i minorenni. (4-04716)

RISPOSTA. — Si è provveduto a richiedere i dati succitati all'Istituto centrale di statistica, il quale ha trasmesso il prospetto che si allega, significando, altresì, che nel mese di gennaio 1969 le segnalazioni dei minori sono state 742 (dato provvisorio).

Il Ministro: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

Adozioni di minorenni e adozioni speciali - Secondo semestre 1968.

TRIBUNALI PER MINORENNI	Adozioni (ai sensi dell'articolo 3 Legge 5-6-1967)	ADOZIONI SPECIALI						Dichiarazioni di adozioni speciali (a)
		Dichiarazioni di stato di adottabilità (art. 314/7 c.c.)	Dichiarazioni di stato di adottabilità (art. 314/11 c.c.)	Revoche dello stato di adottabilità (art. 314/18 c.c.)	Affidamenti pre-adoptivi (art. 314/20 c.c.)	Revoche di affidamenti pre-adoptivi (art. 314/21 c.c.)		
Torino	12	120	157	2	128	—	62	
Milano	16	141	80	—	132	—	193	
Brescia	72	63	4	2	27	—	30	
Trento	9	2	—	—	—	—	6	
Venezia	52	—	—	—	1	1	36	
Trieste	5	6	4	—	1	—	14	
Genova	13	73	44	—	45	—	42	
Bologna	25	81	5	3	150	—	117	
Firenze	5	99	31	—	28	—	52	
Perugia	15	18	3	2	24	—	21	
Ancona	4	21	7	2	21	—	16	
Roma	41	136	29	2	97	—	62	
L'Aquila	6	61	7	—	9	—	29	
Napoli	119	86	23	9	112	—	401	
Bari	65	32	39	—	49	—	93	
Lecce	113	21	16	1	30	—	—	
Potenza	5	7	—	—	4	—	22	
Catanzaro	16	5	2	—	5	—	8	
Reggio Calabria (Sezione)	12	12	—	—	7	—	8	
Palermo	31	8	2	—	14	—	93	
Messina	—	13	—	—	6	—	9	
Caltanissetta	6	3	—	—	4	—	1	
Catania	44	27	2	—	8	—	27	
Cagliari	2	8	3	—	11	1	44	
ITALIA	688	1.043	458	23	913	2	1.386	

(a) Trattasi, per la quasi totalità, di dichiarazioni in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (norme transitorie).

BERAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga intollerabile che, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della prescritta domanda, ancora non sia stata liquidata la pensione di reversibilità alla signora Ferretti Gina vedova del fu Barni Rubens, già dipendente della scuola normale di Pisa, deceduto il 3 gennaio 1964.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda prendere per provvedere alla immediata liquidazione di detta pensione e per dare esaurienti spiegazioni di un così lunghissimo ritardo. (4-03710)

RISPOSTA. — Il provvedimento di pensione di reversibilità, emesso in data 12 gennaio 1967, a favore della signora Ferretti Gina vedova del fu Barni Rubens è stato oggetto di rilievi da parte degli organi di controllo.

Il nuovo decreto di pensione è stato ritrasmesso per la prescritta registrazione agli organi stessi in data 7 dicembre 1968.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere perché non siano ancora stati rispettati gli impegni presi nella riunione tenuta presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze il giorno 3 agosto 1968 per provvedere ai danni provocati dalle alluvioni del 24 luglio 1968 nelle province di Massa e Lucca.

Il ministro si impegnò a sottoporre al Comitato dei ministri per le aree depresse del centro-nord l'approvazione di un finanziamento di 70 milioni per la provincia di Lucca e 330 milioni per la provincia di Massa per le seguenti opere:

Provincia di Lucca:

comune di Minucciano: strada e ponte per Verrucolette 30 milioni. Strada per Pesciola 20 milioni.

comune di Castelnuovo Garfagnana: sistemazione strade frazionali 20 milioni.

Provincia di Massa:

strada Forno-Biforco 100 milioni. Strada Piastra-Rovaccione 100 milioni. Strada le Canale-Bedizzano-Carrione-Però 90 milioni. Strada Bedizzano-Colonnata 20 milioni. Strada per Miseglia 20 milioni.

Inoltre, fu assicurato dal ministro il contributo per l'acquisto di materiale e per manodopera specializzata per i cantieri che il ministro del lavoro si era impegnato a concedere. Mentre i cantieri sono stati finanziati, non

sono stati concessi i contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

L'interrogante fa presente l'urgenza di questi lavori a presidio di abitati ed a ripristino di opere pubbliche danneggiate dall'alluvione ed ora esposte agli eventi atmosferici invernali. (4-03775)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in dipendenza del nubifragio abbattutosi sulla Toscana nel mese di luglio dello scorso anno, ha disposto l'esecuzione di lavori per un importo di lire 27.295.500, relativi ad opere di pronto intervento per la viabilità e le opere igieniche, da eseguire nella zona di Carrara ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per i lavori di sistemazione e rafforzamento delle opere idrauliche danneggiate sono stati stanziati, ai sensi della legge del 1967, n. 632, 100 milioni, di cui 60 milioni per lavori di arginatura del torrente Carrione e 40 milioni per lavori di arginatura del fiume Frigido.

Per quanto riguarda la ripartizione delle strade danneggiate dall'alluvione si informa che il Comitato dei ministri per le opere straordinarie dell'Italia centrale e settentrionale ha autorizzato, nel febbraio 1969, che l'economia di 122 milioni, realizzata sulle opere in gestione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, venga utilizzata per l'esecuzione dei seguenti lavori:

Provincia di Lucca:

1) comune di Minucciano — Sistemazione strade varie del capoluogo e frazioni. L. 17.000.000

2) comune di Camporgiano — Sistemazione strade di Puglianella » 10.000.000

3) comune di San Romano Garfagnana — Sistemazione strade comunali » 10.000.000

Provincia di Massa Carrara:

1) ripristino strada comunale Carrara-Turano . . L. 50.000.000

2) ripristino strada di allacciamento della frazione Turano all'abitato di Sponda (Carrara) » 20.000.000

3) ripristino strada comunale della frazione Forno alla località Mozziconi (Massa) » 15.000.000

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

Per l'ulteriore fabbisogno di spesa di lire 400 milioni, necessaria per la riparazione di tutti i danni provocati dall'alluvione del 22 luglio 1968 alla rete stradale delle province in questione, il Comitato dei ministri, al quale era stato segnalato detto fabbisogno, nella riunione del 27 novembre 1968, ha ritenuto di dar corso solamente al finanziamento delle seguenti opere:

a) provincia di Lucca, comune di Minucciano: completamento strade frazionali . L. 20.000.000

b) comune di Castelnuovo Garfagnana, completamento strada per Rositano-Antisciana e Gragnanello . . . » 30.000.000

In data 7 agosto 1968 è stata, altresì, stanziata la somma di 100 milioni a favore dell'IACP di Carrara per la costruzione di alloggi popolari nello stesso comune.

Inoltre, per la provincia di Massa Carrara è stata disposta la immediata esecuzione dei lavori di sistemazione del torrente Carrione per 98 milioni e del fiume Frigido per 80 milioni, giusta le previsioni di spesa dell'originario programma di cui alla citata legge del 1967 n. 632.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, tramite la prefettura di Massa Carrara, ha disposto l'erogazione di un contributo di 12 milioni a favore del comune di Carrara e di 5 milioni a favore del comune di Massa, per i primi urgenti interventi, per lo sgombero dei detriti e delle frane nonché per il riattamento delle strade comunali (tra le quali sono comprese quelle di accesso ai bacini marmiferi).

A favore della provincia di Lucca, per lavori di primo intervento, il predetto Ministero ha stanziato 20 milioni.

I predetti interventi si riferiscono sostanzialmente alle opere pubbliche (strade e corsi d'acqua) mentre per quanto concerne il ripristino delle strade private di arroccamento alle cave e per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai privati, è già stata emanata, com'è noto, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione di pubblica calamità, presupposto indispensabile per la concessione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1952, n. 50.

Con detti provvedimenti sarà possibile conseguire il ripristino delle opere danneggiate, con qualche miglioria tecnica, per evitare che nella zona oggetto degli interventi

possano verificarsi ulteriori danni in caso di eventuali future alluvioni.

Inoltre a favore degli ECA dei comuni di Carrara e Massa il Ministero dell'interno ha stanziato cinque milioni per intensificare la opera di assistenza a favore dei danneggiati e, in particolare, a favore dei lavoratori rimasti disoccupati, impiegati nei suddetti lavori di primo intervento.

Per quanto attiene al soccorso prestato dalle forze dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno ha fatto presente che nei giorni 24, 25 e 26 luglio sono stati effettuati 109 interventi, di cui 57 per prosciugamento di abitazioni, negozi e cantine allagate, 9 per sgombero di famiglie da abitazioni allagate e pericolanti, 4 per ripristino di fognature e strade ostruite, 7 per tamponamenti di falle lungo fiumi e torrenti, 18 per rimozione di frane, di alberi e di cavi per energia elettrica, 4 per controlli stabilità di fabbricati e ponti, 2 per puntellamento di fabbricati pericolanti, 3 per ispezioni di argini e 5 per recupero di automezzi.

Da parte sua il Ministero dell'agricoltura e foreste, allo scopo di alleviare la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole delle zone colpite da avversità atmosferiche, quali nubifragi e grandinate, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1969, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Per quanto concerne il nubifragio del 24 luglio 1968 il citato Ministero precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati agrari, ha provocato, in talune località delle province di Lucca e Massa Carrara, frane nelle zone collinari e inondazioni per straripamento della rete dei canali di scolo in pianura, causando danni a terreni, per lo più investiti a vigneto, a strade poderali, a canali di scolo, nonché alle colture della vite e dell'olivo in collina e alle coltivazioni erbacee nelle zone pianeggianti.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità ed hanno, inoltre, interessato limitate estensioni di terreni, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del ricordato provvedimento legislativo.

Ciò non esclude, che, nei casi di gravi perdite alla produzione, gli ispettorati agrari competenti per territorio possano accordare, su domanda degli interessati, le altre prov-

videnze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali e, in particolare, i prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento ove trattisi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole, di cui all'articolo 3.

Per altro, il Ministero, avvalendosi degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 7, lettera b) della legge 27 giugno 1967, n. 632, per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, ha destinato, in via straordinaria, la somma di 200 milioni per ripristino delle strutture e la riparazione dei danni verificatisi nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. Gli interventi sistematori saranno effettuati nei bacini montani dei fiumi Magra e Frigido ed in alcune zone ricadenti nei comprensori di bonifica montana della Lunigiana e delle Alpi Apuane, nei territori dei comuni di Carrara, Massa e Fivizzano.

Il Ministro: MANCINI.

BIAMONTE, AMENDOLA E DI MARINO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti ritenga dover adottare per impedire che il molino e pastificio Ferro in Cava dei Tirreni (Salerno) cessi la propria attività. Tale minacciata smobilitazione, oltre ad aumentare di altre 150 unità la lunga schiera dei disoccupati di Cava dei Tirreni, inciderebbe sensibilmente sulla depressa economia salernitana.

Per conoscere, altresì, se come provvedimento immediato ritenga dover estendere al molino Ferro la legge n. 1115 relativa alla Cassa integrazione. (4-05288)

RISPOSTA. — Il molino e pastificio Ferro di Cava dei Tirreni rientra fra le aziende conserviere vegetali e molitorie e di pastificazione della provincia di Salerno per le quali, con decreto interministeriale 24 aprile 1969 è stata dichiarata la condizione di crisi economica di settore, ai fini dell'applicazione degli straordinari trattamenti previsti dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Nel frattempo, per venire incontro alle esigenze più immediate, il prefetto di Salerno ha disposto a mezzo dell'ECA di Cava dei Tirreni l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle famiglie degli operai più bisognosi.

In relazione, infine, alla proposta di irizzazione dell'azienda avanzata al Ministero

delle partecipazioni statali, detto dicastero ha interessato l'IRI per un approfondito esame della questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in attesa dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 ed in considerazione del fatto che molti insegnanti abilitati non potranno beneficiare di detta legge, per il limitato numero di cattedre disponibili.

L'interrogante chiede se sia il caso di esaminare la possibilità di disporre perché le nomine triennali di tutti gli insegnanti abilitati, in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti professionali di Stato, siano trasformate a tempo indeterminato o prorogate per un altro triennio al fine di evitare:

1) che dette nomine vengano prorogate, di anno in anno, all'ultimo momento;

2) che non venga turbata la necessaria continuità didattica nelle scuole, facendo salvi i diritti acquisiti dagli insegnanti interessati. (4-03684)

RISPOSTA. — Premesso che difficoltà interpretative hanno ritardato l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'applicazione della quale è stato, per altro, diramato il decreto ministeriale 15 aprile 1969 (bando di concorso), si fa presente che è oggetto di proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento il riordinamento del conferimento degli incarichi e supplenze di insegnamento nelle scuole secondarie. Il provvedimento stesso prevede fra l'altro il conferimento di nomine a tempo indeterminato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, venuto a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dai professori fuori ruolo intorno ai fondamentali problemi della loro assunzione in ruolo, non ritenga necessario accogliere la generale richiesta rivolta ad ottenere la sospensione degli esami di abilitazione previsti per il 1° marzo 1969, provvedendovi o con un'ordinanza per via amministrativa, o, se questo non è giuridicamente possibile, e in

attesa che il Parlamento approvi nuove norme come dalle proposte di legge presentate dai vari gruppi, adottando quelle forme d'intervento urgente che sono nelle possibilità del Governo. (4-04154)

RISPOSTA. — Va premesso che in ordine ai problemi concernenti gli insegnanti non di ruolo il Governo, conformemente agli impegni già assunti in precedenti occasioni si è adoperato per un loro sollecito esame, in sede parlamentare. Ed è noto che — già approvata dal Senato della Repubblica — è ora all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1402) la proposta di legge dei senatori Spigaroli ed altri, concernente il « conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria ». E si ha motivo di ritenere che il provvedimento potrà essere approvato quanto prima. Il provvedimento anche se di portata limitata intende favorire l'afflusso di giovani verso l'insegnamento per sopperire ai vuoti esistenti nel più breve tempo possibile e per consentire, attraverso una ricognizione della situazione esistente, di procedere al riesame dell'attuale sistema di reclutamento del personale insegnante.

Per quanto riguarda l'abrogazione e la sospensione o il rinvio degli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, si fa presente che non è stato invece possibile derogare da una precisa disposizione di legge.

Infatti in presenza delle legittime aspettative di circa 30 mila aspiranti all'esame predetto (i quali, conseguita l'abilitazione, saranno inclusi in una graduatoria ad esaurimento per la nomina nei ruoli della scuola media) solo il Parlamento avrebbe potuto esonerare l'esecutivo dall'obbligo di espletare la sessione di esami in parola.

E proprio nell'atteggiamento del Parlamento ha trovato conforto la posizione del Governo. È noto, infatti, che prima ancora che avessero inizio le prove iscritte degli esami in questione la VI Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 1969 ha respinto un ordine del giorno presentato dai senatori Romano, Farneti, Solgiu, Papa, Piovano, Masciale, Pellegrino e Antoncelli, per il rinvio delle prove di esame in questione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CACCIATORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se da parte dei ministeri competenti si ritenga neces-

sario far applicare costantemente il disposto della legge 26 giugno 1965, n. 717, è cioè la riserva del trenta per cento sulle forniture e appalti degli enti nazionali a favore delle imprese piccole e medie meridionali.

L'interrogante fa rilevare la persistente mancata applicazione di detta legge rende ancora più grave il problema della disoccupazione del Mezzogiorno. (4-00329)

RISPOSTA. — L'articolo 80 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno dispone che è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato e alle aziende autonome, nonché agli enti pubblici indicati con decreto, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti alle imprese industriali ed artigiane ubicate nel Mezzogiorno.

In conformità al disposto dell'ultimo comma del citato articolo 80, con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478, è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione che ha fissato le modalità per l'applicazione delle disposizioni sulla riserva.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 11 del regolamento citato, è stata nominata una apposita commissione interministeriale, che ha iniziato i propri lavori nell'ottobre del 1967, esaminando problemi di carattere generale tendenti a chiarire e definire i criteri per una esatta applicazione del disposto di legge e del regolamento, nonché alcuni problemi proposti dalle pubbliche amministrazioni e dagli imprenditori.

Secondo il disposto dell'articolo 11 del citato regolamento, la commissione ha esaminato le relazioni pervenute da amministrazioni ed enti relative all'anno 1967, compilando una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo della attività svolta dagli obbligati alla riserva sono stati formulati anche suggerimenti e proposte per una adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del regolamento.

Tali suggerimenti e proposte sono stati presi nella dovuta considerazione al fine di rendere più incisiva l'azione svolta ad assicurare il pieno rispetto della legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

CATTANEI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative si intendano assumere per evitare che gli operatori commerciali si trovino alla mercé dei proprietari dei locali alla

scadenza delle disposizioni concernenti il blocco delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali, artigiane ed alberghiere considerato che l'esperienza di questi ultimi anni ha portato alla luce le manchevolezze della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale e che una efficace garanzia della stabilità locatizia, con una equa disciplina delle affittanze, potrebbe conciliare l'interesse dei proprietari e quello dei locatari di immobili adibiti alle attività sopra citate.

(4-04335)

RISPOSTA. — Si ricorda, preliminarmente, che con decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 4, è stata disposta la proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso albergo, pensione o locanda.

Pertanto, il problema a cui ci si riferisce potrà, per quanto di competenza, essere studiato nel frattempo, in tutti i suoi aspetti, in maniera organica e completa.

Il Ministro: TANASSI.

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato del diffuso malcontento che da tempo serpeggia fra i cittadini della frazione Memmo del comune di Collio (Brescia) contro l'attuale amministrazione comunale:

1) per il disinteresse nella sistemazione stradale, e principalmente del tronco che allaccia quella frazione al capoluogo;

2) per il mancato intervento nella zona montana dell'alta Val Trompia;

3) per gli ingiusti criteri con i quali è stata applicata l'imposta di famiglia;

4) per l'abbandono in cui è lasciato il monumento ai caduti, sul quale nella ricorrenza del 4 novembre gli amministratori locali hanno trascurato persino di deporre la rituale corona, quale omaggio ai valorosi concittadini immolatisi per la patria.

In relazione a quanto sopra l'interrogante chiede quali provvedimenti ritenga adottare per venire incontro alle segnalate esigenze di quella popolazione. (4-05637)

RISPOSTA. — Effettivamente la rete viaria del comune di Collio non è nelle migliori condizioni, ove si eccettui quella del capoluogo.

La strada che collega la frazione di Memmo al capoluogo è stretta, col fondo stradale sconnesso, ed i muretti di sostegno in pessimo stato.

Nel gennaio del 1968 il comune, a seguito di analoghe sollecitazioni della prefettura, ha affrontato il problema della sistemazione dell'arteria, inoltrando, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, domanda al Ministero dei lavori pubblici, al fine di ottenere un contributo per il finanziamento dei lavori, il cui costo si aggira sui 75 milioni.

Circa gli interventi nella zona dell'alta Val Trompia, si fa presente che i problemi di sviluppo della zona sono all'esame della comunità della Valle Trompia, ente costituito a seguito di decreto prefettizio del 3 aprile 1967, n. 3180.

Detta comunità, che opera con finanziamenti costituiti dai contributi dei comuni associati, non ha ancora potuto realizzare opere di rilievo, data la sua recente costituzione, ma sta comunque esaminando in modo razionale e programmatico i più importanti temi di sviluppo della zona. Tra le iniziative più importanti, si ricordano il progetto di autostrada della valle e la proposta per la classificazione in comprensorio di bonifica di tutto il territorio montano.

Oltre ai provvedimenti suddetti, che sono già stati avviati, si fa presente che le autorità militari hanno in corso di avanzata esecuzione opere di ampliamento, sistemazione e bitumatura dell'intero tronco della statale n. 345, nel tratto tra San Colombano di Colle ed il Maniva. Poiché sembra che tale strada, per esigenze militari, debba essere mantenuta costantemente aperta al traffico, si ritiene che in conseguenza di ciò, tutta la zona di alta montagna possa acquistare notevole interesse ai fini turistici. A tal scopo la comunità montana di Valle Trompia, d'intesa con i comuni interessati di Collio e Bagolino, ha ritenuto opportuno promuovere, attraverso una commissione di esperti sciistici di importanza nazionale, la stesura di un programma per la realizzazione, nella zona, di impianti e attrezzature necessari agli sport invernali.

Circa il quesito posto al punto 3, si comunica che il comune di Collio ha sinora applicato le imposte e, principalmente, quella di famiglia, in misura notevolmente inferiore alle capacità dei contribuenti. La GPA, in sede di approvazione del bilancio 1968, ha formalmente invitato l'amministrazione a rivedere gli accertamenti ed, a tal fine, è stata

già adottata la deliberazione ai sensi dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale. Si prevede, pertanto, che, per l'avvenire, il comune potrà contare su maggiori entrate fiscali.

Per quanto riguarda, infine, il monumento ai caduti della frazione di Memmo, non risulta che lo stesso, così come quelli della frazione di Colombano e del capoluogo, siano in stato di abbandono.

In occasione della celebrazione del 4 novembre, è stato celebrato un ufficio funebre ed è stata disposta una corona d'allora su tutti i tre monumenti.

Il Ministro: RESTIVO.

DAMICO E LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di malcontento e di disagio esistente fra gli studenti e i giovani laureati del politecnico di Torino per il fatto che:

1) il preside della facoltà di architettura del politecnico di Torino ha nominato i membri della commissione giudicatrice per il concorso a titoli per sei borse di studio riservate a giovani laureati in data 4 dicembre 1968, prima quindi del termine di chiusura del bando del concorso stesso previsto all'articolo 5 in data 14 dicembre 1968;

2) il rettore del politecnico di Torino, in data 11 gennaio 1969, ha inoltre spostato con decreto la chiusura del bando dal 14 dicembre 1968 al 20 gennaio 1969.

Per sapere infine se ritenga che le due disposizioni del preside e del rettore del politecnico siano tali da non offrire tutte le garanzie necessarie che il concorso suddetto sarà espletato con assoluta obiettività e giustizia, in quanto i partecipanti al concorso hanno presentato domanda conoscendo preventivamente i membri della commissione giudicatrice; e se giudichi opportuno intervenire per eliminare ogni sospetto di irregolarità e di eventuali parzialità. (4-03610)

RISPOSTA. — Si fa presente che il fatto che la designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso cui ci si riferisce (la designazione e non la nomina che ha avuto luogo, invece, il 18 dicembre 1968) sia avvenuta prima del termine di chiusura del bando, ha offerto garanzie di obbiettività anche maggiori che se fosse avvenuta dopo; in tal modo, infatti, non potevano essere in-

clusi commissari che fossero notoriamente favorevoli a qualcuno dei concorrenti che non potevano, ovviamente, ancora essere noti.

Per quanto riguarda, poi, la riapertura dei termini del concorso si fa presente che il fatto non ha avuto alcuna rilevanza in quanto l'unico concorrente presentatosi dopo la riapertura stessa si è successivamente ritirato.

Sembra, quindi, che nel caso in esame, sussistano le necessarie garanzie di obiettività.

D'altra parte va considerato che non esiste alcuna norma di legge né di regolamento, la quale prescrive che le nomine della commissione giudicatrice debba essere successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Va ricordato anzi che, per concorsi di maggiore impegno, come quelli a cattedre universitarie, le elezioni per la nomina dei componenti le commissioni esaminatrici vengono svolte anche in epoca anteriore alla scadenza del bando di concorso.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'AQUINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: premesso che l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, ha disposto che agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni, che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio, ed agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o d'istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a «buono», è stata riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media; posto che, in applicazione della citata norma di legge, il ministro della pubblica istruzione, con ordinanza del 23 dicembre 1967, ha indetto una sessione di esami di abilitazione riservata a coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti; considerato che l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti non abilitati e degli insegnanti elementari di ruolo laureati, che abbiano prestato servizio per tanti anni nella scuola secondaria, costituisce uno dei più gravi problemi della scuola impostisi all'attenzione dell'opinione pubblica e politica; considerato che nei due rami del Parlamento sono stati presentati alcuni disegni di legge con i quali — ritenuto che l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria all'insegnamento

nelle scuole dello Stato (sentenza della Corte costituzionale del 7 luglio 1964, n. 77) e che il servizio prestato, e l'esperienza didattica, più che l'inefficienza e l'inadeguatezza dell'esame di abilitazione nozionistico e mnemonico, pongono il dovere degnamente e proficuamente assolvere al compito educativo — si propone l'adozione di provvedimenti straordinari che valgano a risolvere sollecitamente il duplice problema della sistemazione degli insegnanti fuori ruolo e della continua espansione della scuola: considerato che, in attesa dell'esame dei proposti disegni di legge e della definitiva regolamentazione della materia, appare opportuno sospendere le prove di esame della sessione riservata di cui al citato articolo 7 della legge del 25 luglio 1966, n. 603; si chiede di conoscere se, in attesa della regolamentazione definitiva dei problemi inerenti all'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti non di ruolo, ritenga opportuno sospendere la sessione di esami di abilitazione professionale all'insegnamento nella scuola media indetta con ordinanza ministeriale del 23 dicembre 1967 e riservata agli insegnanti elementari laureati ed agli insegnanti non abilitati aventi i requisiti di cui all'articolo 7 della legge del 1966, n. 603. (4-04377)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154 del deputato Busetto, pubblicata a pag. 2096).

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — premesso: a) che le norme in materia di pubblico impiego consentono agli aspiranti di limitarsi ad enunciare, nelle relative domande, i titoli ed i requisiti personali salvo a documentarli in caso di assunzione; b) che la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha triplicato il costo di tali domande imponendo, in aggiunta alla carta bollata ed all'autenticazione della firma, l'apposizione di una marca da lire 400 per ogni requisito dichiarato (in media cinque); c) che all'inizio di ogni anno scolastico le migliaia di giovani diplomati e laureati i quali — privi di occupazione — intendano ottenere o riottenere incarichi di insegnamento devono rivolgere tante istanze quanti sono i pubblici istituti di istruzione ai quali si rivolgono, e che sono talvolta anche venti, nel qual caso

il giovane disoccupato dovrebbe sostenere una spesa immediata di oltre sessantamila lire senza neanche la certezza di ottenere l'incarico desiderato — non essendo la dichiarazione del possesso dei vari requisiti liberatoria dell'obbligo di documentarli in caso di accoglimento dell'istanza, la marca di lire 400 per ciascun requisito dichiarato non sia più dovuta o al massimo ne sia dovuta una sola intendendosi il possesso globale dei vari requisiti, anche se necessariamente specificati, come unica dichiarazione.

La risposta del Governo avrebbe carattere di urgenza per l'imminente inizio dell'anno scolastico. (4-01228)

RISPOSTA. — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, nulla ha innovato in materia di norme relative alla presentazione dei documenti per partecipare ai concorsi per l'accesso alle carriere statali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

È da escludere pertanto che le disposizioni contenute nella legge comportino un aggravio di spese a carico degli aspiranti a pubblici impieghi. Né sembra che tale inconveniente possa verificarsi nei confronti degli aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole medie, perché la disciplina preesistente non è stata modificata dalla citata legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Eccetto alcuni casi particolari in relazione all'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge anzidetta, nessuna tassa è dovuta per le autenticazioni delle firme apposte sulle istanze di qualsiasi genere, anche se contenenti indicazioni di titoli e requisiti personali dell'interessato, inserite a completamento della domanda e non dirette a sostituire le certificazioni eventualmente richieste.

Ciò premesso, si fa presente che l'inconveniente lamentato, in effetto, non si è verificato, in quanto le dichiarazioni contenute nelle domande d'incarico e supplenze nei vari istituti o scuole d'istruzione secondaria non hanno carattere sostitutivo di certificazioni, dato che gli insegnanti non di ruolo, ai sensi dell'articolo 36 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968, sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla nomina, al capo dell'istituto presso cui assumono servizio, tutti i documenti di rito, in carta legale, rilasciati dagli uffici competenti.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GATTO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

DI PRIMIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ravvisi l'opportunità di rinviare le prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza 23 dicembre 1967, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e articolo 4 della legge 20 marzo 1968, n. 327.

Per sapere altresì se ravvisi l'opportunità di dare avvio a un'organica soluzione del problema dei professori fuori ruolo da raggiungere gradualmente incominciando con la nomina a tempo indeterminato e con la garanzia della stabilità.

Per sapere se ravvisi l'opportunità d'adottare prove d'esame consone all'esperienza didattica della categoria. (4-04250)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154, del deputato Bussetto, pubblicata a pag. 2096).

FERRARI ATTILIO. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito dell'imminente riforma per il riassetto delle carriere degli statali, per eliminare le disparità di trattamento economico operate dalla legge del 3 novembre 1963, n. 1943, tra le varie categorie di truppa delle forze di polizia.

Tale legge permette tra l'altro che tra un brigadiere e un appuntato con pari anni di servizio vi sia una notevole disparità economica a favore del secondo e a danno del primo; il che significa che il graduato, anche ai fini della pensione, viene a percepire meno del non graduato. (4-05820)

RISPOSTA. — Il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (atto Camera 808) inteso a rinnovare la delega legislativa per il riordinamento generale della pubblica amministrazione, ivi compresi i problemi inerenti al riassetto delle carriere ed alla sistemazione di particolari situazioni, quali quelle prospettate dall'interrogante.

Si desidera assicurare che in sede di predisposizione dei provvedimenti conseguenti all'accennata delega, i problemi di cui sopra formeranno oggetto di attento esame da parte di questo ufficio e delle altre amministrazioni ed organizzazioni interessate, al fine di adottare le soluzioni che saranno ritenute possibili ed opportune.

Il Ministro: GATTO.

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono alla definizione del caso relativo all'insegnante tecnico-pratico di ruolo Mizzau Oreste collocato a riposo il 1° ottobre 1964 con lettera del 26 settembre 1963 n. 1023/1 dopo aver partecipato agli esami della sessione autunnale e quindi prestato effettivamente servizio fino alla data citata presso la ex scuola di avviamento industriale di San Vito al Tagliamento (Udine), ma al quale all'atto della liquidazione provvisoria della pensione è stata trattenuta indebitamente la somma corrispondente agli stipendi dei mesi di luglio e agosto. (4-05067)

RISPOSTA. — Di recente si è conclusa la istruttoria sulla pratica concernente la liquidazione della pensione definitiva nei confronti del signor Mizzau Oreste ed è quindi, ora possibile emettere il relativo decreto.

In merito alla lamentata ritenuta sul trattamento provvisorio di quiescenza, degli stipendi percepiti dal predetto signor Mizzau, nei mesi di luglio e agosto 1964, risulta che il provveditore agli studi di Pordenone con sua lettera del 26 gennaio 1968 ha comunicato alla direzione circondariale del tesoro di Pordenone che l'interessato, collocato a riposo dal 1° agosto 1964, ma di fatto trattenuto in servizio fino al 30 settembre 1964, aveva titolo ad ottenere la corresponsione degli assegni per i mesi di agosto e settembre, limitatamente però alla differenza fra gli assegni stessi e la pensione spettantegli al 1° agosto 1964.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali, a circa due mesi dall'apertura del nuovo anno scolastico, non è stata ancora autorizzata l'apertura del terzo corso dell'istituto nautico di Crotona (Catanzaro) con grave disagio per gli alunni che, negli anni scolastici precedenti, hanno frequentato i primi due corsi.

L'interrogante fa presente che sia le autorità scolastiche sia quelle amministrative interessate hanno già provveduto a quanto di loro competenza e che, pertanto, appare sempre più incomprensibile il comportamento del Ministero della pubblica istruzione. (4-02788)

RISPOSTA. — La proposta formulata dal provveditore agli studi di Catanzaro per la istituzione della terza classe - specializzazione

per capitani e macchinisti — presso la sezione staccata di istituto tecnico nautico di Crotona, dipendente dall'istituto di Pizzo Calabro, non ha potuto essere presa in considerazione in quanto, a parte la tardività e l'irregolarità formale della suddetta proposta, appare inopportuna, in relazione all'andamento della frequenza negli ultimi anni scolastici e alle possibilità di assorbimento nel settore, l'istituzione di nuovi istituti tecnici nautici.

Si fa comunque presente che allo scopo di venire incontro alle esigenze degli alunni dell'istituto tecnico nautico di Pizzo Calabro provenienti da Crotona, è stato disposto un congruo stanziamento nel capitolo dei « sussidi e premi di incoraggiamento agli alunni » del bilancio del predetto istituto di Pizzo Calabro.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GATTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre affinché sia ripristinato il servizio — soppresso a partire dal 16 marzo 1969 — di recapito a domicilio della corrispondenza nel Villaggio Pezzolo in comune di Messina, tenendo conto che in tale località vivono circa 1.100 abitanti, i quali, data la dislocazione dei vari quartieri, non possono recarsi quotidianamente al distante ufficio postale per il ritiro della corrispondenza stessa al cui recapito a domicilio, per altro, hanno indiscutibile diritto. (4-05532)

RISPOSTA. — A decorrere dal 20 maggio 1969 è stato ripristinato il servizio di recapito della corrispondenza nel Villaggio Pezzolo del comune di Messina.

Il Ministro: MAZZA.

GIOMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano di dover intervenire allo scopo di evitare che venga insediata nel territorio del lodigiano una grande raffineria della Sarni-Gulf.

Tale insediamento, che potrebbe essere attuato in zone per posizione e infrastrutture più favorevoli, comporterebbe infatti gravi danni per l'economia agricola nella provincia di Milano, che fornisce attualmente una produzione lorda vendibile di circa 80 miliardi con una percentuale quindi di lire 380 mila

per ettaro, tra gli altri per i seguenti più importanti motivi:

1) l'attività che la raffineria svolge necessita di un forte quantitativo di acqua, il cui prelievo non facilmente attuabile in profondità dovrà basarsi sull'apporto di corsi e canali in superficie che abitualmente servono all'irrigazione;

2) lo scarico delle acque una volta utilizzate ed inquinate verrà necessariamente smaltito attraverso gli stessi o altri corsi di acqua che con molta probabilità risulteranno meno idonei ad assolvere alla loro specifica funzione;

3) l'alto grado di automatizzazione con il quale sarà impostata tutta la struttura degli impianti della raffineria, richiederà un minimo di operai altamente specializzati, talché la folta schiera dei « pendolari » non vedrà diminuiti i suoi ranghi;

4) l'insediamento infine della raffineria, come si è detto, nella zona prescelta tra le più fertili e produttive della provincia, imporrebbe la scomparsa di molte aziende e la precarietà di esercizio per molte altre, che, per le loro dimensioni ottimali e per l'elevato grado di livello tecnico costituiscono un nucleo estremamente interessante dal punto di vista agricolo, tanto da meritare ogni più attenta considerazione ed una integrale salvaguardia. (4-05411)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04737, del deputato Albani, pubblicata a pag. 2090).

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni che spingono la pubblica amministrazione, nella concessione in appalto di opere pubbliche, a preferire in misura sempre più larga il sistema dell'aggiudicazione all'offerta più vicina al prezzo indicato in una scheda segreta, invece del sistema dell'aggiudicazione all'impresa che offre il massimo ribasso. Infatti, con il primo metodo può verificarsi l'inconveniente che tutto il sistema si riduca ad un mero calcolo probabilistico sulla cifra indicata dalla pubblica amministrazione o che determinate imprese possano malauguratamente pervenire a conoscere il prezzo indicato nella scheda segreta suddetta.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Governo ritenga opportuno invitare la pubblica amministrazione a preferire piuttosto il sistema dell'aggiudicazione all'offerta

più bassa il quale, pur presentando anch'esso i suoi difetti, permette sia di compensarli curando che il contratto sia scrupolosamente osservato durante la fase di attuazione sia di risparmiare ulteriormente sulla spesa da sostenere. (4-06236)

RISPOSTA. — La domanda posta dall'interrogante investe uno dei problemi che maggiormente hanno interessato l'amministrazione pubblica e, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici.

La scelta, tra le procedure ammesse dalle norme in vigore, di quella che assicuri l'aggiudicazione all'impresa più idonea sotto lo aspetto tecnico e finanziario e, al tempo stesso, consenta l'appalto alle migliori condizioni ha costituito, infatti, l'argomento di uno studio quasi ininterrotto dei competenti uffici amministrativi e del quale, nonostante l'iniziativa legislativa di cui si dirà fra breve, è ancora non prossima la conclusione, anche perché tutta la materia delle aggiudicazioni è oggetto di riesame in sede di revisione delle norme sulla contabilità di Stato e nell'ambito della CEE, di cui è prevista una direttiva per i paesi appartenenti alla Comunità.

L'amministrazione si è sempre trovata di fronte ad esigenze opposte, la cui composizione è risultata in pratica pressoché impossibile o, comunque, imperfetta, con i sistemi ammessi dalle norme in vigore. È infatti conforme al pubblico interesse che le forniture ed i lavori vengano affidati al prezzo più conveniente per l'amministrazione e può, perciò, apparire evidente che la maggior convenienza si ottenga con un sistema che permetta di aggiudicarli all'impresa che abbia offerto il prezzo meno elevato, senza alcun riferimento a un limite massimo o minimo prestabilito: ma è altrettanto conforme al pubblico interesse che quel prezzo non scenda a un livello tale da escludere obiettivamente la convenienza dell'impresa ad eseguire l'opera, perché in tal caso è ragionevole supporre che l'eliminazione di un qualsiasi margine di utile o la possibilità di un utile non adeguato finirà per riflettersi sulla qualità e sulla durata del lavoro, non essendo verosimile che un'impresa si prefigga di operare in perdita o con un guadagno che non compensi, o compensi insufficientemente, il capitale impiegato. L'aspirazione della concorrenza che, come la esperienza ha dimostrato, si verifica allorché l'aggiudicazione viene fatta — anche quando si tratti di licitazione privata — al miglior offerente può portare, ed ha portato, a questo effetto, con il risultato che frequentemente

l'impresa aggiudicataria si è trovata nell'impossibilità di portare a termine i lavori nei modi e nei tempi previsti, con un danno per l'amministrazione assai maggiore del vantaggio sperato dalla stipulazione dell'appalto al prezzo meno alto.

A questo inconveniente altri si aggiungono che superano i vantaggi prospettati dall'interrogante.

Può ammettersi che il sistema della scheda segreta induca le imprese a presentare offerte in base a un « calcolo probabilistico » della percentuale di massimo o minimo ribasso indicata in tale scheda, mentre il sistema dell'aggiudicazione al miglior offerente comporta una valutazione, da parte dell'impresa, non influenzata dalla necessità di avvicinarsi il più possibile alla cifra prestabilita dalla amministrazione. È d'altra parte vero che un sistema in cui quest'ultima sia rimasta del tutto estranea alla determinazione del prezzo d'appalto ha il vantaggio di escludere l'eventualità, ipotizzabile nel sistema della scheda segreta, di una preventiva conoscenza del contenuto di tale scheda. Sennonché, dei due vantaggi il primo non è né apprezzabile, né decisivo quando alla compilazione della scheda segreta si possa procedere con una valutazione informata e ragionevole, mentre il secondo comporta non tanto un motivo di preferenza del sistema, quanto un problema del modo con il quale il pericolo prospettato dall'interrogante possa essere eliminato nel procedimento con scheda segreta.

Quanto al primo punto, è evidente che il « calcolo probabilistico » cui si accenna è relativo ad una cifra (quella desumibile dalla percentuale di massimo o di minimo ribasso indicati nella scheda) stabilita dall'amministrazione in base ad elementi ed a dati di fatto (prezzi correnti, natura, importo e durata dell'opera, ecc.) che — pur essendo valutabili e pur escludendo, perciò, una ricostruzione matematica della cifra indicata in sede di analisi da parte delle imprese — si presenta a queste ultime come il risultato di un procedimento logico, alla cui origine è la volontà dell'amministrazione di ottenere condizioni di appalto rispondenti alla reciproca convenienza dei contraenti e perciò tali da contemperare le opposte esigenze cui è innanzi accennato. Il calcolo dell'impresa è perciò riferito a una probabilità che non è né arbitraria, né irragionevole e che non pone l'impresa nella necessità di indursi a proporre un ribasso esagerato ed irrazionale, pur di superare la concorrenza e di attribuirsi l'aggiudicazione.

Ovviamente, il buon funzionamento del sistema della scheda del minimo o del massimo (o di ambedue) comporta non soltanto una adeguata capacità tecnica in chi la predispose, ma, anche — e soprattutto — qualità soggettive, la cui mancanza può, caso per caso, comprometterne il buon funzionamento; ed è questo appunto il problema che, pur non avendo finora assunto dimensioni pratiche preoccupanti, rivela per altro l'imperfezione del sistema legislativo in vigore e ne impone conseguentemente la modifica.

Nell'ambito di questo sistema si è dovuta tuttavia svolgere l'attività dell'amministrazione pubblica; ed il margine di discrezionalità consentito dal sistema stesso si è rivelato in pratica insufficiente per l'introduzione di miglioramenti o correttivi intesi ad eliminare gli inconvenienti.

In proposito, può essere persuasiva più di un qualsiasi argomento, l'esposizione delle fasi e dei modi nei quali questo sforzo di miglioramento si è concretamente espresso.

Per le ragioni accennate, l'amministrazione ha costantemente preferito, nella licitazione privata, il sistema della scheda segreta, disciplinato dagli articoli 73, lettera b), e 89 del regolamento di contabilità e cioè, del sistema che attribuisce l'aggiudicazione all'impresa che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa senza oltrepassare il limite di aumento o di ribasso indicato in tale scheda. Per i lavori eseguiti in base a progetti compilati dagli uffici del genio civile o da altri uffici tecnici governativi civili o militari — e quindi per tutti i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici — una norma speciale (articolo 5, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422), dispone, per altro, che « tanto nei pubblici incanti, quanto nelle licitazioni private può l'amministrazione prefissare il limite massimo o minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione »; e di tale norma, nella parte in cui ammette il doppio limite del massimo e del minimo, si è fatto e si fa tuttora larghissimo uso, sembrando che l'indicazione dei due limiti consenta la presentazione di offerte più aderenti alle effettive condizioni di mercato.

Senonché tanto il sistema stabilito nel regolamento di contabilità, quanto quello, più completo, ammesso dal regio decreto del 1923, n. 422, presentano inconvenienti, che sono inerenti alla loro struttura ed ai quali non è stato perciò possibile porre rimedio. Il limite di massimo ribasso viene infatti stabilito non di rado senza la possibilità di una conoscenza

completa, sicura ed aggiornata della situazione del mercato, sicché spesso non si coordina con la valutazione media del lavoro espressa dall'insieme delle offerte presentate dalle imprese. Talvolta esso risulta inoltre poco indicativo della particolarità dei lavori in progetto e spesso, considerati i prezzi di capitolato, finisce per tradursi in percentuali che consentono all'amministrazione di attendersi offerte di ribasso incidenti sulle sole spese generali e sull'utile. In pratica si è altresì constatato che la maggior parte delle offerte si concentrano sul limite di massimo ribasso, il che ha indotto l'amministrazione, nelle gare successive, ad elevare tale limite, sicché col tempo possono verificarsi gli inconvenienti già messi in evidenza trattando del sistema del migliore offerente. Non è infine impossibile che imprese fornite di maggiore esperienza ed in grado di seguire l'andamento dei prezzi sulla base degli stessi elementi e dati di cui si serve l'amministrazione offrano ribassi differenti per frazioni centesimali rispetto alla percentuale indicata nella scheda segreta, il che dà apparenza di fondatezza al sospetto di illeciti, nella massima parte dei casi inesistenti.

Queste constatazioni indussero l'amministrazione dei lavori pubblici ad adottare, fin dal 1956, un nuovo sistema detto della « media corretta », fondato sulla media aritmetica delle offerte di ribasso superiori ad un minimo fissato nella scheda segreta e sull'aggiunta, a tale media, di un indice di maggiorazione percentuale preventivamente stabilito e tenuto segreto, con aggiudicazione dei lavori all'impresa che avesse offerto il ribasso più vicino per difetto al valore risultante dal calcolo effettuato.

Il sistema, in origine applicato per i soli lavori in economia affidati con gara ufficiosa, fu esteso, come si è accennato, alle licitazioni private, su parere favorevole del Consiglio di Stato e fu applicato, con risultati soddisfacenti, fino al 1965: in tale anno, infatti, lo stesso Consiglio di Stato, con decisione della IV sezione (3 febbraio 1965, n. 125) ritenne quel sistema illegittimo perché « in evidente ed insanabile contrasto con le norme vigenti e con le finalità di pubblico interesse che esse intendono perseguire », sicché inevitabile il ritorno al precedente sistema « tradizionale » previsto dalle norme sulla contabilità di Stato e dal regio decreto del 1923, n. 422.

È noto per altro che sulla base dei lavori di una commissione nominata dallo scrivente e composta di membri altamente qualificati

è stato già predisposto ed inviato per il concerto dei ministeri interessati un disegno di legge, che consente, per i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici, un sistema di aggiudicazione simile a quello ritenuto dal Consiglio di Stato non conforme alle disposizioni in vigore e descritto dall'articolo 2 di tale disegno di legge nei seguenti termini: «...l'amministrazione stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, limiti di massima e di minimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ricevute, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di massimo e di minimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente superiori o inferiori a detti limiti; effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. Le due medie vengono calcolate sino alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione del contratto viene fatta a colui che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a tale ultima media.

Sulla base dell'esperienza fatta nel decennio 1955-65 con l'applicazione del sistema della « media corretta » si può aver fiducia che il nuovo sistema proposto — il quale tiene conto dei rilievi mossi dalla citata decisione del Consiglio di Stato alla « media corretta », pur accogliendo il principio cui questa era ispirata — non soltanto permetta l'aggiudicazione alla ditta più idonea ed alle condizioni più aderenti alle realtà di mercato, ma elimini l'eventualità delle preventive informazioni, cui accenna l'interrogante.

Conviene per altro aggiungere che ogni sforzo è stato fatto per rendere il più possibile remota tale eventualità anche con il sistema della scheda segreta del massimo e del minimo ribasso. Con numerose circolari è stato, infatti, disposto che i limiti indicati in tale scheda debbono risultare dalla media dei limiti fissati in altrettante schede redatte separatamente, dopo l'esame del progetto, da tre funzionari designati caso per caso. Redatte le schede i tre funzionari si riuniscono presso quello, tra loro, che ha il grado più elevato e procedono collegialmente — verbalizzando il tutto — all'apertura dei pieghi contenenti la scheda da ciascuno di essi compilata, dopodiché effettuano la media aritmetica dei minimi e dei massimi indicati in ogni scheda e trascrivono i due risultati nella

scheda segreta. Questa viene sottoscritta dal funzionario più elevato in grado e, chiusa in piego sigillato e firmato sul lembo di chiusura, viene consegnata al presidente della gara immediatamente prima dell'apertura della gara stessa.

La scheda viene aperta dal presidente della gara solo dopo l'apertura dei pieghi recanti le offerte presentate dalle imprese concorrenti ed ammesse entro il termine stabilito nell'invito alla gara.

Con la procedura descritta l'eventualità dell'illecito è certamente ridotta al minimo e, per quanto consta allo scrivente, l'esperienza degli ultimi anni convalida tale giudizio.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nell'ordinamento della scuola elementare, che pure è fra i vari ordini della scuola italiana per il più aggiornato e il più efficiente sul piano pedagogico e didattico, è rimasta una norma residua della vecchia legislazione e regolamentazione: la norma, contenuta nel comma primo dell'articolo 102 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, che mantiene il limite massimo degli alunni di una sola classe al numero di 60; che questa norma è apertamente in contrasto con la moderna pedagogia e didattica (su cui basano i programmi della scuola elementare del 1955), che vogliono un insegnamento individualizzato e orientativo, che non può essere idoneamente perseguito quando il numero degli alunni assegnato ad un solo insegnante superi il numero medio di 25; che questa norma contrasta pure con la democraticità delle strutture scolastiche, perché la possibilità di mantenere classi unite al limite di 60 alunni introduce un trattamento apertamente discriminato tra gli alunni che si trovino in classi numericamente ridotte e gli alunni che invece si ammassino in classi superaffollate: i primi sono in grado di ottenere un insegnamento appropriato, quasi individuale, molto efficace, mentre i secondi sono seguiti dall'insegnante con cura più sommaria, e i risultati che ne conseguono sono forzatamente diversi; che anche gli insegnanti risultano diversamente trattati da una siffatta permanente norma, perché, anche prescindendo dalla loro diversa efficacia didattica, è professionalmente non corrispondente a giustizia che il numero degli alunni assegnato alle classi abbia come effetto di richiedere prestazioni di fatica e di

impegno diversi ad insegnanti che spesso insegnano anche nella stessa scuola: un maggior impegno, infatti, è richiesto all'insegnante che debba provvedere all'istruzione di 40-45 alunni, a parità di trattamento economico, nei confronti dei colleghi che possono insegnare in classi con 15-20 alunni; che la permanente nomina del limite massimo di 60 alunni per classe si trova del resto anche apertamente in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1965 che detta le nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne; secondo tali norme, infatti « la superficie di ciascuna aula deve essere di 30-45 metri quadrati, calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di metri quadrati 1,20 »; che è evidente che il moderno legislatore, sulla base della tecnica ingegneristica e sanitaria, e della sperimentata efficienza didattica, nel definire le caratteristiche di superficie delle aule ha ritenuto improponibile il limite massimo di 60 alunni per classe, e si è mantenuto su una quota massima che varia tra 25 e 37 alunni, calcolandosi tutto lo spazio delle aule consentito (30-45 metri quadrati) a disposizione solo degli alunni e senza tenere conto dello spazio richiesto dalle attrezzature didattiche (lavagne, ecc.) e delle suppellettili (scrivania, armadi, ecc.) — se intenda dare carattere di norma organizzativa alle esigenze didattiche che già sono state riconosciute dalle norme sulla edilizia, e ridurre il numero massimo di alunni consentito per ogni classe al numero di 25; se ritenga che il varo di una tale disposizione sia urgente, anche non collegandola con la realizzazione di edifici scolastici secondo le nuove norme, affinché la esecutività di essa serva da stimolo a tutti quegli enti o istituzioni che debbono provvedere ad armonizzare le norme didattiche con quelle edilizie e viceversa. (4-04241)

RISPOSTA. — Allo stato attuale, il problema del sovraffollamento delle classi elementari, più che con la consistenza dei ruoli magistrali, è connesso ai problemi della edilizia scolastica.

Si fa presente che nel campo dell'istruzione elementare, una delle principali direttive seguite dal Ministero della pubblica istruzione in questi ultimi anni, e soprattutto negli anni di applicazione del piano di sviluppo della scuola, è stata quella dell'incremento dei ruoli organici magistrali, al fine di eliminare il sovraffollamento delle classi e nel

contempo di contribuire alla risoluzione del grave problema della disoccupazione magistrale.

A seguito di tale azione — che nell'ultimo triennio si è concretizzata in un aumento complessivo di oltre 13 mila posti di insegnante elementare — è stato possibile portare la media nazionale degli alunni per classe ad un livello lievemente più basso di quello auspicato nell'interrogazione.

È ben vero che si ha ancora occasione di riscontrare classi con oltre 30 alunni nei grandi centri urbani e, all'opposto, classi con meno di 10 alunni nei piccoli centri abitati siti in zone disagiate o di montagna; ma pur proseguendo nell'azione tendente a ridurre la densità dei frequentanti ogni classe non si può non far presente che la vigente legislazione e la necessità di assicurare anche nei piccoli centri l'adempimento dell'obbligo scolastico, intralciano un livellamento della densità scolastica e di conseguenza anche la rapida attuazione del fine proposto.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GIORDANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se corrisponda a verità la notizia che in data 3 aprile 1969 si è riunita a Roma, presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato, un'apposita commissione mista (azienda-sindacati) che ha provveduto a riclassificare tutte le stazioni della rete ferroviaria ai fini di una prossima elevazione al grado superiore degli impianti più importanti;

2) se corrisponda al vero che, in tale occasione, alla stazione di Arona sia stato assegnato il 28° posto di graduatoria comparimentale; piazzamento decisamente mediocre dovuto al fatto che gli unici elementi di valutazione presi in considerazione sarebbero stati: la forza organica della stazione e i dati statistici del lavoro annuale;

3) se ritenga possibile — risultando decisamente opportuno e necessario — accogliere la proposta avanzata dai rappresentanti dei sindacati dell'azienda di riesaminare la situazione sulla scorta di maggiori e più completi elementi di giudizio, per evitare che stazioni abilitate al solo servizio merci scavalchino nella valutazione impianti assai più importanti, abilitati a tutti i servizi interni ed internazionali;

4) se ritenga portare a conoscenza della commissione interessata, per le conseguenti decisioni, le notizie che riguardano la stazio-

ne di Arona (Novara), che è di traffico turistico, di diramazione per le linee di Novara e Santhià, limite di compartimento fra Milano e Torino, sede di deposito personale viaggiante, di deposito locomotive, di zona impianti elettrici, agenzia doganale, ufficio schedario multiplo, centro rilascio concessioni di viaggio, dopolavoro ferroviario; e che meriterebbe pertanto una migliore classificazione, anche perché è una delle prime stazioni il cui posto di titolare è stato elevato da capo stazione principale a capo stazione superiore in base alla legge n. 1256 del 1961 delle piante organiche delle stazioni. (4-05554)

RISPOSTA. — Presso la direzione generale delle ferrovie è stato costituito apposito gruppo di lavoro azienda-sindacati con il compito di procedere alla determinazione dei criteri da adottare per graduare gli impianti ferroviari in base alla loro importanza, considerata la evoluzione dei traffici e le modificazioni apportate o in corso in molti impianti nel quadro del piano decennale.

I lavori del gruppo, che ha già tenuto alcune riunioni, sono tuttora in corso di svolgimento e tendono, per ora, ad individuare obiettivi fattori di valutazione da prendere a base per stabilire in modo uniforme l'importanza delle varie stazioni.

Allo stato attuale degli studi, che come detto trovansi tuttora nella fase preliminare, non è dato di formulare alcuna attendibile previsione circa la posizione di graduatoria che potrà assumere la stazione di Arona.

Il Ministro: MARIOTTI.

GUARRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga di dover provvedere, nel più breve tempo possibile, a normalizzare la precaria situazione creatasi nella pretura di Benevento a causa di ripetuti trasferimenti di funzionari assegnati a quella sede, che viene a trovarsi costantemente con organico incompleto, organico di per se stesso già insufficiente ad assolvere ai gravosi compiti dell'importante ufficio giudiziario.

(4-05505)

RISPOSTA. — Nella cancelleria della pretura di Benevento è allo stato vacante unicamente un posto in sottordine della carriera direttiva sui sei previsti dalla pianta organica.

Detta vacanza sarà messa a concorso mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*

di questo Ministero. In attesa della definizione del concorso medesimo, si è provveduto, per ovviare alle esigenze di servizio della suddetta pretura, ad interessare il presidente della corte di appello di Napoli affinché, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 75 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, disponga l'applicazione all'ufficio medesimo del cancelliere di prima classe Perreca Raffaele, attualmente addetto alla pretura di Sant'Agata dei Goti.

Il Ministro: GAVA.

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la questura di Rovigo ad aprire una inchiesta sull'occupazione da parte degli studenti dell'istituto professionale di viale Alfieri di Rovigo avvenuto dal 10 al 15 marzo 1969.

L'interrogante rileva che la notizia dell'inchiesta (che può preludere alla incriminazione di diversi giovani per il reato previsto dall'articolo 633 del codice penale) ha suscitato viva preoccupazione nell'ambiente studentesco e nella cittadinanza.

L'inchiesta appare infatti sproporzionata al modo civile e composto con cui i giovani eseguirono l'occupazione e alla serietà degli obiettivi posti a fondamento della iniziativa; riconoscimento del titolo di studio da parte dei datori di lavoro — equiparazione del titolo a quello rilasciato dagli istituti tecnici — assunzione nei ruoli organici degli insegnanti.

L'interrogante chiede di sapere quale sia l'atteggiamento del ministro di fronte al fatto segnalato e quali provvedimenti il ministro stesso intenda prendere per contribuire alla pacificazione degli animi assicurando la libertà di iniziativa democratica agli studenti.

(4-05180)

RISPOSTA. — Gli allievi dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Rovigo occuparono le aule della sede centrale dell'istituto stesso e l'ingresso esterno, dal giorno 10 al 15 marzo 1969; gli studenti sgombrarono poi spontaneamente l'edificio, al quale non furono arrecati danni.

Il 12 marzo 1969 la questura, in ottemperanza all'articolo 2 del codice di procedura penale, segnalò il fatto alla procura della Repubblica la quale, il giorno successivo chiese che si procedesse alla identificazione degli occupanti.

In esecuzione di tale ordine, la stessa questura sta procedendo alla identificazione dei suddetti giovani, raccogliendone a verbale le deposizioni.

Il Ministro: RESTIVO.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione esistente presso la sovrintendenza alle antichità di Napoli, dove la dirigenza commette continue azioni a scapito e a danno dei lavoratori aderenti alla organizzazione sindacale CISL.

Infatti la sovrintendenza:

a) non ha ottemperato con la necessaria scrupolosità al disposto della circolare ministeriale del 23 febbraio 1967, n. 5321, divisione I, avente per oggetto: « Personale della carriera ausiliaria », sguarnendo praticamente l'ufficio tecnico scientifico ed altri settori della sovrintendenza, nei quali, comunque, non tutti i dipendenti appartenenti alla carriera ausiliaria sono stati restituiti alle mansioni che sono proprie del grado gerarchico rivestito. Pertanto si sono verificate, per necessità varie, situazioni particolari, nelle quali si notano qui di seguito alcuni esempi:

1) il primo custode Bonsignore Giuseppe dopo aver svolto per 15 anni mansioni di archivista presso il magazzino fotografico, è stato rimosso da tali mansioni;

2) il custode Imparato Luigi dopo aver svolto per circa 15 anni mansioni di fotografo è stato rimosso da tale attività;

3) l'operaio permanente Ventimiglia Luigi dopo aver svolto per circa dieci anni mansioni di alunno d'ordine, è stato rimosso.

I tre dipendenti menzionati, ovviamente, lamentano la disparità di trattamento che si è verificata a loro danno in quanto, un alto numero di unità, pur appartenendo alla carriera ausiliaria, ha continuato a prestare servizio con diverso incarico e senza che abbia avuto luogo la rimozione;

b) ha affidato due importanti cariche (capo del personale della sovrintendenza alle antichità di Napoli e dirigente degli scavi di Pompei) al medesimo funzionario nella persona del segretario Astuti Vittorio. Conseguentemente, il personale della sovrintendenza alle antichità di Napoli e quello degli scavi di Pompei è privato della personale assidua presenza del predetto funzionario;

c) non provvede alla sistemazione dei dormitori per le guardie notturne degli scavi di Ercolano, che allo stato attuale sono allocati in ambienti antigienici ed infestati di topi

e ciò tutto a discapito di quel personale che è costretto a pernottare per il servizio di guardia notturna;

d) non provvede al trasferimento dell'archivista Pasquale Ventrone dalla sovrintendenza alle antichità di Napoli all'anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, dalla quale sede fu rimosso per il rifiuto dal medesimo opposto all'invito di firmare documenti relativi a lavori eseguiti e di pertinenza archeologica per motivate ragioni.

La mancata restituzione alla sua sede di origine non potrebbe trovare valida giustificazione nel processo pendente tra il Pasquale Ventrone e Angelo Ragozzino, attuale economo della sovrintendenza alle antichità di Napoli;

e) ha disposto l'esecuzione del lavoro straordinario distribuendolo con ingiustificati criteri, per cui in taluni uffici viene eseguito con orario continuativo, in altri, invece, con orario spezzato: dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Conseguenze di detto provvedimento sono:

1) l'ufficio tecnico scientifico fotografico è stato privato fin dal mese di giugno 1968 del lavoro straordinario, in quanto l'ambiente, trovando accesso dalla collezione « vasi » del museo, che alle ore 16 è chiuso, è inaccessibile;

2) l'ufficio economato, che dispone di personale numericamente sufficiente, pur non avendo lavoro arretrato, viene autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nella massima misura consentita, mentre l'ufficio tecnico scientifico fotografico, che dispone di personale numericamente inferiore, e quindi insufficiente e con incarico di un eccessivo lavoro arretrato da espletare, non lo può eseguire per i motivi di cui al n. 1 della lettera e);

3) l'ispettore generale del Ministero del tesoro, dottor Mazzei, in una visita ispettiva recentemente effettuata presso la predetta sovrintendenza, ha rilevato la necessità che il personale dipendente del predetto ufficio tecnico scientifico esegua nella misura massima consentita il lavoro straordinario. La suddetta necessità è stata resa nota anche da parte del direttore del medesimo ufficio tecnico scientifico fotografico;

f) in sostituzione del signor Antonio Petrellese, usciere capo della sovrintendenza, collocato in pensione di recente, ha nominato il primo custode Mario Quintano, appartenente al personale dell'annesso museo nazionale, privando del diritto il primo custode Esposito Raffaele, il quale, più anziano di servizio, aveva surrogato più volte il Pe-

trellese nei periodi di assenza del medesimo e fa parte integrante del personale della sovrintendenza;

g) ha disposto che il dipendente che si presenti con lieve ritardo in ufficio venga considerato: « assente ingiustificato » e, pertanto, posto nella impossibilità di apporre la firma sul « foglio di presenza giornaliero » e non ammesso in ufficio. Tale giornata viene conseguentemente sottratta dalla licenza ordinaria;

h) le divise non vengono fornite con la prescritta periodicità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 1955 che detta, appunto, disposizioni sulle caratteristiche ed uso della divisa per il personale di custodia ed operai dell'amministrazione dello Stato) e, pertanto, parte del personale predetto che ne è sfornito non contribuisce a creare quell'ordine esteriore che è il presupposto della disciplinata organizzazione di una amministrazione;

i) ha affidato la carica di gestore della cassa soccorso all'economista. Questi, che dovrebbe svolgere opera di controllo sulla cassa medesima, diviene il legale controllore di se stesso.

Si desidera altresì conoscere il pensiero del ministro circa l'opportunità di promuovere una inchiesta per la soluzione della vicenda Storice-Alferi, custodi negli scavi di Ercolano, sollecitata dalla Federazione nazionale della CISL con nota del 22 novembre 1967, n. 7659.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti verranno disposti per ovviare alle situazioni prospettate al fine di porre termine alla incresciosa situazione, che potrebbe dar luogo ad una ferma, decisa e giustificata presa di posizione dell'organizzazione sindacale. (4-01796)

RISPOSTA. — Il sovrintendente alle antichità di Napoli, nel restituire ai compiti di istituto i custodi prima addetti a funzioni non proprie della carriera, ha dato pratica attuazione a quanto dispone in merito lo stato giuridico degli impiegati, richiamato anche dalla circolare ministeriale del 23 febbraio 1967, n. 5321. Nessun custode, come lo stesso sovrintendente ha assicurato, si trova ora in posizione irregolare.

Poiché l'interrogante accenna al fatto che altri impiegati della carriera ausiliaria continuerebbero a essere utilizzati per mansioni non proprie, si sarà grati se lo stesso vorrà indicare i nominativi almeno di alcuni degli

impiegati che si trovano in posizione irregolare.

Per quanto concerne il primo segretario, signor Vittorio Astuti, si fa presente che allo stesso da oltre otto anni è affidato l'incarico di capo del servizio del personale presso la sovrintendenza cennata e nell'espletamento di tali mansioni egli controlla i servizi disposti dal sovrintendente.

Gli scavi di Pompei, data la loro rilevante importanza, sono diretti personalmente dal sovrintendente. Questo per il campo tecnico.

Il cavaliere Astuti, in quanto capo del servizio del personale, controlla e vigila necessariamente anche i servizi amministrativi per la zona degli scavi. Pertanto l'Astuti non ricopre due incarichi.

Il predetto impiegato, senza per altro dar luogo ad inconvenienti, divide necessariamente la propria attività fra la sede di Napoli e quella di Pompei.

Si fa rilevare, infine, che nell'ufficio del personale della sovrintendenza alle antichità di Napoli collaborano direttamente con il signor Astuti quattro impiegati, uno dei quali della carriera di concetto, il che rende possibile il normale espletamento del lavoro dell'ufficio predetto.

Circa i locali da destinare a dormitori e spogliatoi delle guardie notturne, si fa presente che il problema potrà trovare soluzione con la realizzazione del progetto dell'*Antiquarium* di Ercolano, in merito al quale il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ha espresso il parere negativo e che dovrà quindi essere rielaborato.

La sovrintendenza alle antichità di Napoli ha assicurato di aver già provveduto in modo che i locali adibiti a dormitori e spogliatoi delle guardie notturne risultino decorosi e igienici.

L'attuale sovrintendente, in seguito alla sua assegnazione alla sovrintendenza alle antichità di Napoli, nel quadro di un riordinamento generale, ritenne opportuno richiamare dai piccoli uffici periferici tutti gli impiegati della carriera esecutiva-amministrativa, non riconoscendo utile la presenza presso gli uffici predetti di tale personale ed anche perché l'ufficio della sovrintendenza abbisognava di altre unità lavorative. Il trasferimento dell'archivista Ventrone fu adottato esclusivamente in attuazione di tali criteri e non ha quindi alcun rapporto con la vertenza giudiziaria tuttora pendente fra questi e l'economista della sovrintendenza ragioniere Angelo Ragazzino.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, si fa presente che il sovrintendente alle antichità di Napoli ha ritenuto opportuno di farlo effettuare nelle ore pomeridiane (dalle 16,30 alle 18,30), per ottenere nelle ore predette la presenza contemporanea, nei vari uffici, degli impiegati addetti (personale segreteria - ufficio tecnico ecc.).

Per l'ufficio economato, invece, in considerazione sia delle scadenze prescritte a termine fisso per incassi e versamenti di tassa d'ingresso, pagamenti di stipendi al personale che, ovviamente, debbono avvenire nelle prime ore della mattinata, sia per lo svolgimento dei vari e complessi atti contabili, è risultato più conveniente far svolgere il lavoro straordinario con orario continuativo.

I più gravosi impegni di servizio costituiscono anche motivo per l'attribuzione agli impiegati dell'ufficio economato di un maggior numero di ore di lavoro straordinario.

È vero che l'ufficio tecnico delle sovrintendenze trova accesso dalla sala in cui è sistemata la collezione dei vasi che fa parte del museo nazionale e, pertanto, nelle ore pomeridiane è inaccessibile. Si fa presente, però, che il personale di tale ufficio, costituito da due soli elementi, è stato autorizzato a prender posto, durante le ore di lavoro straordinario, in altra sala della sovrintendenza e quindi nessun inconveniente deriva da tale situazione, per l'espletamento, da parte dei due impiegati predetti, del lavoro straordinario; lavoro del quale i due impiegati stessi non sono stati privati dal giugno 1968.

Il personale assegnato all'ufficio economato è composto soltanto di otto dipendenti dei quali il solo economo è della carriera di concetto, mentre i restanti impiegati sono della carriera esecutiva. In relazione alla complessità ed alla gravosità dei compiti che spettano a tale ufficio, il personale assegnato è da considerarsi insufficiente. Tale inadeguatezza è stata rilevata anche dall'ispettore generale di finanza durante la verifica amministrativa-contabile nel maggio-giugno 1968.

A tale insufficienza questo Ministero confida di poter far fronte con la prossima nomina dei vincitori dei concorsi di accesso alle varie carriere. Per i motivi suesposti non è, pertanto, ingiustificata l'assegnazione di un maggior numero di ore di lavoro straordinario nei riguardi dell'ufficio economato.

Per quanto riguarda l'incarico di uscire capo, affidato al primo custode Mario Quintano e che, secondo l'interrogante, avrebbe dovuto essere affidato al primo custode Raffaele Esposito, si fa rilevare che i due impiegati

interessati rivestono entrambi la stessa qualifica e la stessa anzianità nella qualifica; pertanto, non sussistendo un diritto dell'uno nei confronti dell'altro, rientrava nella discrezionalità del capo dell'istituto affidare l'incarico all'elemento ritenuto più idoneo sia per le migliori condizioni di salute sia perché in possesso dei requisiti indispensabili a svolgere le mansioni relative all'incarico.

Quanto al fatto che sarebbero considerati assenti ingiustificati gli impiegati che si presentano con lieve ritardo in ufficio, si fa rilevare che, per affermazione dello stesso sovrintendente, mai è stato dichiarato assente ingiustificato l'impiegato che si è presentato in servizio con meno di 30 minuti di ritardo.

Tale provvedimento è adottato nei riguardi degli impiegati che si presentano con un ritardo superiore alla mezza ora; ritardo che, ovviamente, non può essere considerato lieve e giustificato.

Per quanto concerne l'assegnazione delle divise regolamentari al personale di custodia dei musei statali, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione è intervenuto più volte presso il Ministero del tesoro - provveditorato generale dello Stato - competente per la relativa fornitura.

Tuttavia si fa presente che, con circolare del provveditorato generale dello Stato del 14 novembre 1966, n. 20, protocollo 59592, a decorrere dal 1° gennaio 1967 sono state trasferite alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni concernenti la fornitura di vestiario di che trattasi. Detti uffici dovranno provvedere in merito su richiesta diretta degli istituti interessati.

Quanto alla gestione della cassa di soccorso della sovrintendenza alle antichità delle province di Napoli e Caserta, si precisa che essa è disciplinata da apposito statuto, approvato da questo Ministero.

La direzione della predetta cassa è tenuta dal sovrintendente, assistito nella gestione da un consiglio di amministrazione, composto dei direttori degli istituti dipendenti dall'economista e dei rappresentanti del personale delle categorie esecutiva ed ausiliaria (articolo 2 dello Statuto).

La scelta del materiale è effettuata dal sovrintendente d'intesa con i direttori degli istituti. Le condizioni di vendita sono stabilite dal consiglio di amministrazione (articolo 59).

L'economista, denominato nello statuto « gestore », riceve in deposito il materiale delle ditte fornitrici, provvede al pagamento del materiale venduto (articolo 6), tiene il conto analitico del materiale in deposito, di quello

consegnato agli addetti ai banchi di vendita e di quello venduto (articolo 7).

Le somme introitate dalla vendita sono depositate dall'economista in conto corrente postale. I prelievi devono essere autorizzati dalla direzione (articolo 8).

Il sovrintendente deve dare giustificazione del materiale e degli importi, mediante presentazione del conto giudiziale alle competenti ragionerie regionali dello Stato (articolo 14). È previsto inoltre un collegio di revisori dei conti (articolo 2).

Per quanto riguarda, infine, l'incidente avvenuto il 23 luglio 1967 fra l'operaio Armando Sorice ed il custode Pasquale Alfieri nella zona degli scavi di Ercolano, si fa presente che è stata disposta una ispezione per accertare le responsabilità e adottare i provvedimenti del caso.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

IANNIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità l'intendimento di trasferire a Carinola (Caserta) la casa penale di Procida (Napoli), e, nel caso affermativo, quale azione intenda svolgere per evitare tale trasferimento, considerare le notevoli ripercussioni negative che si determinerebbero nell'economia dell'isola.

Lo stabilimento penale rappresenta, infatti, una delle poche attività non stagionali e la sola di una certa consistenza dalla quale traggono i mezzi di vita non solo i lavoratori impiegati, ma anche le altre attività isolate (commercio, servizi, ecc.), specie nella bassa stagione.

La ventilata influenza negativa esercitata dalla casa penale sul turismo non ha alcun significato, considerata l'ubicazione isolata e fuori del centro abitato dello stabilimento.

Si chiede altresì di conoscere se il ministro ritenga di disporre il completamento delle attrezzature dei nuovi padiglioni, la cui razionalità e funzionalità, rendendo meno gravoso il soggiorno dei detenuti, contribuirebbero ad accelerare il loro recupero alla società. (4-05124)

RISPOSTA. — A seguito di approfondita ed attenta valutazione da parte di esperti e di tecnici, è risultato che il complesso penitenziario di Procida non risponde più alle moderne esigenze del trattamento rieducativo dei condannati e che tale rispondenza non potrebbe conseguirsi neppure apportando al det-

to complesso carcerario costosissime e radicali opere di riadattamento.

Pertanto, motivi di buona amministrazione economica nonché di carattere umanitario e tecnico hanno imposto all'amministrazione penitenziaria di programmare, tra alcuni anni, l'abbandono di detto istituto.

Il Ministro: GAVA.

LEVI ARIAN GIORGINA, MASCHIELLA E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga equa l'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 574, da parte di alcuni provveditori agli studi, fra cui quello di Perugia, i quali, unendo in una unica graduatoria provinciale permanente, secondo l'articolo 8 della legge n. 574, gli idonei di concorsi magistrali ordinari banditi dal 1947 al 1966 e gli idonei del concorso speciale riservato per gli insegnanti anziani, hanno leso gli interessi di questi ultimi, che si trovano ora collocati negli ultimi posti in graduatoria. Infatti, i provveditori molto semplicisticamente hanno diviso per tre il complessivo punteggio per la valutazione dei titoli, avvantaggiando complessivamente di dieci punti un determinato numero di maestri con grave danno di altri; ad esempio, lo stesso diploma di abilitazione magistrale viene valutato da un minimo di due a un massimo di sei punti agli idonei dei precedenti concorsi, e solo da un minimo di due a un massimo di quattro punti agli idonei del concorso speciale riservato.

Per sapere, quindi, quali provvedimenti intenda prendere al fine di ovviare alla palese disparità di trattamento e non precludere la strada dell'insegnamento ai maestri anziani, forniti di una o più idoneità ed ora danneggiati da una discutibile interpretazione della legge n. 574. (4-01698)

RISPOSTA. — Non può essere posta questione di equità o meno nell'applicazione dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, in relazione alla posizione dei cosiddetti insegnanti anziani iscritti nella graduatoria provinciale permanente, a seguito del concorso speciale riservato previsto dall'articolo 8 della legge citata, i quali sarebbero venuti a trovarsi agli ultimi posti della graduatoria provinciale permanente.

Infatti, tale graduatoria, ai sensi della legge citata è unica e in essa sono stati iscritti sia gli insegnanti idonei dei concorsi magi-

strali banditi a partire dal 1947 - previa riduzione ad un terzo dei punti complessivi conseguiti in base ai titoli nel concorso a suo tempo sostenuto - sia gli insegnanti cosiddetti anziani, che hanno partecipato al concorso speciale riservato, previsto dall'articolo 8 della legge n. 574, sulla base dei punti conseguiti nelle prove di esame e di quelli ottenuti con la valutazione dei titoli ai quali, in base alla tabella annessa alla relativa ordinanza (10 settembre 1966, n. 8199/337), erano riservati non più di 25 punti secondo quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, della più volte citata legge n. 574.

Pertanto, dal momento che dette norme hanno trovato integrale e precisa applicazione, non possono ravvisarsi lesioni di interessi degli insegnanti anziani.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LIBERTINI, AMODEI E CANESTRI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o richiedere alle ferrovie dello Stato per far cessare il grave stato di disagio che deriva ai lavoratori occupati a Torino e residenti nei comuni dell'alta valle di Susa dalla insufficienza del servizio ferroviario, e, in particolare, dell'arresto a Bussoleno della corsa in partenza da Torino alle 12,10 sulla quale viaggiano numerosi operai del secondo turno FIAT che sono così privati di un servizio corrispondente a una parte dell'abbonamento pagato e costretti a sopportare un supplemento di spesa e di fatica per giungere alle loro case; se corrisponda inoltre a verità la notizia secondo la quale la direzione del compartimento ferroviario di Torino, anziché organizzare un miglioramento del servizio, sta predisponendo la soppressione di alcune corse tra Torino e la Val di Susa, ciò che renderebbe assai grave la condizione di numerosi lavoratori « pendolari ». (4-05733)

RISPOSTA. — Il servizio locale fra Torino e la Val di Susa è attualmente disimpegnato nei giorni feriali da 12 coppie di treni, delle quali sei coprono l'intero percorso Torino-Bardonecchia. Per la quasi totalità dei treni stessi è, inoltre, assicurato il proseguimento per e da Susa mediante trasbordo a Bussoleno.

Tali servizi vicinali sono impostati con orari che rispondono alle preminenti necessità delle correnti di traffico locale e pendolare interessate.

Ciò premesso, si precisa che la limitazione a Bussoleno del treno notturno 1060 in partenza da Torino alle ore 0,10 (cui è da ritenere intenda riferirsi l'interrogazione, giacché in orario non esiste alcun treno Torino-Bussoleno in partenza alle ore 12,10) dipende dalla inesistenza di una corrente di traffico di consistenza adeguata e comunque tale da giustificare il proseguimento del convoglio oltre Bussoleno. Né d'altra parte sono sin qui pervenute all'azienda ferrovie dello Stato richieste di prolungamento del treno citato per Susa o Bardonecchia da parte di enti economici e locali interessati.

Si comunica infine che non hanno alcun fondamento le notizie relative alla soppressione di alcune corse fra Torino e la Val di Susa. Infatti, il programma dei treni a carattere locale previsti nel nuovo orario estivo in vigore dal 1° giugno 1969 sarà analogo a quello dell'orario estivo dello scorso anno ed anzi contempla l'aumento di una corsa fra Bussoleno e Susa.

Il Ministro: MARIOTTI.

LOMBARDI MAURO SILVANO E ZUCCHINI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti straordinari, di pronto intervento, intendano adottare e comunque se intendano applicare le disposizioni di cui alle leggi n. 739 e n. 38, per prestare un tangibile aiuto alle famiglie che sono state colpite dal nubifragio che nel luglio 1968 si è abbattuto sul comune di Carrara.

In varie località di detto comune sono stati danneggiati gravemente edifici di civile abitazione, la viabilità secondaria e le colture agrarie.

Per sapere, inoltre, se ritengano favorire la sollecita istituzione di un fondo nazionale di solidarietà contro le calamità e le avversità atmosferiche. (4-00871)

LOMBARDI MAURO SILVANO, ZUCCHINI E ARZILLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - ad ulteriore sottolineatura della interrogazione dai medesimi presentata nella seduta pomeridiana del giorno 24 luglio 1968 - quali urgentissimi e adeguati provvedimenti ritengano necessario prendere per rimediare agli ingenti danni provocati dal nubifragio abbattutosi sui comuni di Carrara e Massa nella mattinata del giorno 24 luglio 1968.

Da una prima stima, sia pure incompleta, effettuata dagli uffici tecnici del comune di Carrara, risulta che il nubifragio abbia distrutto e danneggiato quasi tutta la rete stradale di accesso ai bacini marmiferi e quella di collegamento fra la città e i paesi a monte; abbia distrutto diversi edifici di civile abitazione e ne abbia danneggiati molti altri; abbia danneggiato gravemente un rilevante numero di opifici industriali e di laboratori artigiani; abbia distrutto e danneggiato buona parte degli argini del torrente Carrione e quelli di altri corsi d'acqua di minore importanza nonché la rete delle fognature cittadine.

I danni sopra elencati, che, sempre secondo una prima stima degli uffici tecnici del comune di Carrara, ammontano a diversi miliardi, hanno paralizzato l'attività produttiva nei bacini marmiferi, sono fonte di notevole disagio per le popolazioni dei paesi a monte e di quelle dei rioni della città più colpiti e per le centinaia di persone che hanno perduto o avuto danneggiato la casa e sono state allagate in edifici scolastici.

Di fronte alle dimensioni del disastro, si chiede ai ministri interessati di esaminare l'opportunità di inviare un membro del Governo, nella persona almeno di un sottosegretario, nelle zone colpite affinché si renda conto direttamente della situazione ed esami con le locali autorità amministrative le misure e i provvedimenti urgenti da mettere in atto.

(4-00992)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in dipendenza del nubifragio abbattutosi sulla Toscana nel luglio del 1968, ha disposto l'esecuzione di lavori, per un importo di lire 27.295.500, relativi ad opere di pronto intervento per la viabilità e le opere igieniche da eseguire nella zona di Carrara, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per i lavori di sistemazione e rafforzamento delle opere idrauliche danneggiate sono stati stanziati, ai sensi della legge del 1967, n. 632, 100 milioni, di cui 60 milioni per lavori di arginatura del torrente Carrione e 40 milioni per lavori di arginatura del fiume Frigido.

Per quanto riguarda la riparazione delle strade danneggiate dall'alluvione, si informa che il Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centrale e settentrionale ha autorizzato, nel febbraio 1969, che l'economia di 122 milioni, realizzata sulle opere in gestione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, venga utilizzata per

l'importo di 37 milioni per l'esecuzione di lavori stradali nella provincia di Lucca e per 85 milioni per l'esecuzione delle seguenti opere in provincia di Massa Carrara:

a) ripristino strada comunale Carrara-Turano, 50 milioni;

b) ripristino strada allacciamento della frazione Turano all'abitato di Sponda (comune di Carrara), 20 milioni;

c) ripristino strada comunale della frazione Forno alla località Mozziconi (Massa) 15 milioni.

Per l'ulteriore fabbisogno di spesa di 400 milioni, necessario per la riparazione di tutti i danni provocati dall'alluvione del 22 luglio 1968 alla rete stradale delle province in questione, il Comitato dei ministri, al quale era stato segnalato detto fabbisogno, nella riunione del 27 novembre 1968, ha ritenuto di dar corso solamente al finanziamento delle seguenti opere:

comune di Minucciano (Lucca) - completamento strade frazionali 20 milioni;

comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) - completamento per Rositano-Antisciana e Gragnanello 30 milioni.

In data 7 agosto 1968 è stata, altresì, stanziata la somma di 100 milioni a favore dell'IACP di Carrara per la costruzione di alloggi popolari nello stesso comune.

Inoltre, per la provincia di Massa Carrara è stata disposta la immediata esecuzione dei lavori di sistemazione del torrente Carrione per 98 milioni e del fiume Frigido per 50 milioni, giusta le previsioni di spesa dell'originario programma di cui alla citata legge del 1967, n. 632.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, tramite la prefettura di Massa Carrara, ha disposto l'erogazione di un contributo di 12 milioni a favore del comune di Carrara e di 5 milioni a favore del comune di Massa, per i primi urgenti interventi, per lo sgombero dei detriti e delle frane nonché per il riattamento delle strade comunali (tra le quali sono comprese quelle di accesso ai bacini marmiferi).

I predetti interventi si riferiscono sostanzialmente alle opere pubbliche (strade e corsi d'acqua), mentre, per quanto concerne il ripristino delle strade private di arroccamento alle cave e per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai privati, è già stata emanata, come è noto, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la dichiarazione di pubblica calamità, presupposto indispensabile per la concessione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1952, n. 50.

Con detti provvedimenti sarà possibile conseguire il ripristino delle opere danneggiate, con qualche miglioria tecnica, per evitare che nella zona oggetto degli interventi possano verificarsi ulteriori danni in caso di eventuali future alluvioni.

Inoltre, a favore degli ECA dei comuni di Carrara e di Massa il Ministero dell'interno ha stanziato cinque milioni per intensificare l'opera di assistenza a favore dei danneggiati, impiegati nei lavori di primo intervento.

Per quanto attiene al soccorso prestato dalle forze dei vigili del fuoco, lo stesso Ministero ha fatto presente che nei giorni 24, 25 e 26 luglio sono stati effettuati 169 interventi di cui 57 per il prosciugamento di abitazioni, negozi e cantine allagati, nove per sgombero di famiglie da abitazioni allagate e pericolanti, quattro per ripristino di fognature e strade ostruite, sette per tamponamenti di falle lungo i fiumi e torrenti, 18 per rimozioni di frane, di alberi e di cavi per energia elettrica, quattro per controlli stabilità di fabbricati e ponti, due per puntellamento di fabbricati pericolanti, tre per ispezioni di argini e cinque per recupero di automezzi.

Da parte sua, il Ministero dell'agricoltura e foreste, allo scopo di alleviare la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole delle zone colpite da avversità atmosferiche, quali nubifragi e grandinate, verificatisi posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Per quanto concerne il nubifragio del 24 luglio 1968, il citato Ministero precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati agrari, ha provocato, in talune località delle province di Lucca e Massa Carrara, frane nelle zone collinari e inondazioni per straripamenti della rete dei canali di scolo in pianura, causando danni a terreni, per lo più investiti a vigneto, a strade poderali, a canali di scolo, nonché alle colture della vite e dell'olivo e alle coltivazioni erbacee nelle zone pianeggianti.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità ed hanno, inoltre, interessato limitate estensioni di terreni, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento legislativo.

Già non esclude che, nei casi di gravi perdite della produzione, gli ispettorati agrari

competenti per territorio possano accordare, su domanda degli interessati, altre provvidenze previste dal provvedimento stesso che prescindono da delimitazioni territoriali ed in particolare i prestiti quinquennali di esercizio al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento e dello 0,50 per cento, ove si tratti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e partecipanti e di cooperative agricole, di cui all'articolo 3.

Per altro il Ministero, avvalendosi degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa, recate dall'articolo 7, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, ha destinato in via straordinaria la somma di 200 milioni per il ripristino delle strutture e la riparazione dei danni verificatisi nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. Gli interventi saranno effettuati nei bacini montani dei fiumi Magra e Frigido ed alcune zone dei comprensori di bonifica montana della Lunigiana e delle Alpi Apuane, nei territori dei comuni di Carrara, Massa e Fivizzano.

Infine, per l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà per la rifusione di danni causati all'agricoltura da calamità e da eccezionali avversità atmosferiche, il Ministero dell'agricoltura e foreste assicura che ha in avanzata fase di studio il coordinamento delle varie proposte presentate in tal senso in sede parlamentare e che confida di poter approntare quanto prima un apposito schema di disegno di legge.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) premesso che a Rio nell'Elba è stato realizzato con il contributo dello Stato un nuovo e magnifico edificio scolastico per la scuola media statale;

b) premesso che tra la richiesta dell'opera e il suo completamento sono passati alcuni anni e che nel frattempo la popolazione scolastica di detto comune è andata ancora diminuendo;

c) premesso che dal corrente anno scolastico la scuola media di detto comune è stata soppressa e gli alunni avviati a quella finitima di Rio Marina;

d) premesso che a Rio Marina funziona una sezione staccata dell'istituto professionale di Portoferraio per i quattro comuni del versante orientale dell'isola (Capoliveri, Porto Azzurro, Rio Elba, Rio Marina) in locali inadatti ed assolutamente insufficienti;

e) premesso che tale istituto ha da essere potenziato e incrementato — se si ritenga opportuno, urgente e necessario disporre che la suddetta sezione coordinata dell'istituto professionale venga dislocata nel suddetto nuovo edificio scolastico di Rio Elba, di cui una parte potrebbe essere ugualmente utilizzata come scuola materna.

Rio nell'Elba si viene a trovare felicemente al centro del territorio e degli abitati dei quattro comuni suddetti. (4-03117)

RISPOSTA. — Nel comune di Rio nell'Elba è in fase di approntamento un edificio scolastico comprendente otto aule normali, tre aule speciali, una palestra ed alcuni altri locali per servizi vari.

Per poter portare a termine l'opera, con l'esecuzione dei lavori di pavimentazione e di rifinitura, l'installazione degli impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e dei servizi igienici, il comune ha ottenuto dallo Stato un finanziamento di 21.600.000 lire, in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il relativo progetto è stato a suo tempo sottoposto all'esame del competente ufficio del genio civile.

L'edificio dovrà ospitare, in primo luogo, la scuola elementare, che attualmente funziona in una vecchia costruzione di proprietà comunale, precariamente adattata allo scopo, comprendente cinque locali, di cui quattro adibiti ad aule scolastiche (tre classi ed una pluriclasse).

Per quanto riguarda la possibilità di dare accogliamento alla proposta relativa alla sistemazione, nell'edificio stesso, anche della sezione staccata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Portoferraio, attualmente funzionante a Rio Marina con due corsi di specializzazione, di cui uno per congegnatori meccanici, comprendente una prima, una seconda ed una terza classe e l'altro per bigiotteria, comprendente una prima ed una seconda classe, si fa presente che non è possibile adottare alcun concreto provvedimento fino a quando non saranno effettivamente disponibili locali adeguati ad ospitare aule e officine.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione dell'edificio in parola anche per il funzionamento di una scuola materna, si fa presente innanzitutto che l'amministrazione comunale interessata ha reso noto in data 6 aprile 1968 di non avere in programma, per il momento la istituzione di una scuola materna statale, e d'altra parte non sembra possibile attuare tale

proposta sia per l'insufficienza dei locali occorrenti, sia per le particolari esigenze costruttive, alle quali devono rispondere i relativi edifici ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, per la riparazione immediata dei danni provocati alle opere pubbliche ed ai beni privati, dall'eccezionale nubifragio che, nella giornata del 24 luglio 1968, si è abbattuto su alcune zone della Garfagnana (Lucca). (4-01042)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in dipendenza del nubifragio abbattutosi sul territorio della Garfagnana nel mese di luglio dello scorso anno, ha disposto l'esecuzione di lavori, per un importo di 5.200.000 lire relativi ad opere di pronto intervento per la viabilità e le opere igieniche, da eseguire nel comune di Minucciano ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per i lavori di sistemazione e rafforzamento delle opere idrauliche danneggiate sono stati stanziati, ai sensi della legge n. 632 del 1967, 50 milioni per lavori di sistemazione delle sponde del fiume Serchio.

Per quanto riguarda la riparazione delle strade danneggiate dall'alluvione si informa che il Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centrale e settentrionale ha autorizzato, nel febbraio dell'anno 1969, che l'economia di lire 122 milioni realizzata sulle opere in gestione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, venga utilizzata, per l'importo di 85 milioni, per l'esecuzione di lavori stradali nella provincia di Massa Carrara, e per 37 milioni per l'esecuzione delle seguenti opere in provincia di Lucca:

comune di Minucciano: sistemazione strade varie del capoluogo e frazioni lire 17 milioni;

comune di Camporgiano: sistemazione strada di Puglianella lire 10 milioni;

comune di San Romano Garfagnana: sistemazione strade comunali lire 10 milioni.

Per l'ulteriore fabbisogno di spesa di 400 milioni, necessario per la riparazione di tutti i danni provocati dall'alluvione del 22 luglio 1968 alla rete stradale delle province in questione, il Comitato dei ministri, al quale era

stato segnalato detto fabbisogno, nella riunione del 27 novembre 1968, ha ritenuto di dar corso solamente al finanziamento delle seguenti opere:

comune di Minucciano: completamento strade frazionali lire 20 milioni;

comune di Castelnuovo Garfagnana: completamento strada Rositano-Antisciana e Gragnanello lire 30 milioni.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha disposto per la provincia di Lucca la concessione di contributi per un importo complessivo di 20 milioni per lavori di primo intervento.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, allo scopo di alleviare la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole delle zone colpite da avversità atmosferiche, quali nubifragi e grandinate, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 917.

Per quanto concerne il nubifragio del 24 luglio 1968 il citato Ministero precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati agrari, ha provocato, in talune località delle province di Lucca e Massa Carrara, frane nelle zone collinari e inondazioni per straripamento della rete dei canali di scolo in pianura, causando danni a terreni, per lo più investiti a vigneto, a strade poderali, a canali di scolo, nonché alle colture della vite e dell'olivo in collina e alle coltivazioni erbacee nelle zone pianeggianti.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità ed hanno, inoltre, interessato limitate estensioni di terreni, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del ricordato provvedimento legislativo.

Ciò non esclude che, nei casi di gravi perdite alla produzione, gli ispettorati agrari competenti per territorio possano accordare, su domanda degli interessati, le altre provvidenze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali e, in particolare, i prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattasi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole, di cui all'articolo 3.

Per altro il Ministero, avvalendosi degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa re-

cate dall'articolo 7, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, ha destinato, in via straordinaria, la somma di 200 milioni per il ripristino delle strutture e la riparazione dei danni verificatisi nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. Gli interventi sistematori saranno effettuati nei bacini montani dei fiumi Magra e Frigido ed in alcune zone ricadenti nei comprensori di bonifica montana della Lunigiana e delle Alpi Apuane, nei territori dei comuni di Carrara, Massa e Fivizzano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 1968, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche in parola, al fine di rendere applicabili le provvidenze di legge a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane delle zone colpite.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

MARIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali titoli culturali e didattici il provveditore agli studi di Chieti ha proceduto alla nomina del preside incaricato della scuola media di Castiglione Messer Marino.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se corrispondano a verità le seguenti evenienze:

1) il provveditore agli studi di Chieti, per procedere alla nomina di detto preside, ha trasferito in modo palesamente illegittimo altro professore presso altra sede, all'uopo creando le condizioni per la nomina a professore e conseguentemente a preside del soggetto in predicato;

2) che il neo-preside si trova nella graduatoria provinciale degli insegnanti non abilitati tra gli ultimi posti e con un punteggio di zero in quanto a titoli culturali;

3) che per oltre 15 giorni detto insegnante ha esercitato funzioni di preside senza la prescritta nomina, all'uopo firmando atti e documenti;

4) che al neo-preside è stata previamente conferita presso la scuola di Castiglione Messer Marino la cattedra di matematica e di osservazioni scientifiche, quando, invece, tale scuola non dispone allo stato di una cattedra completa, ma soltanto di dieci ore settimanali di insegnamento.

Ove tali evenienze corrispondano al vero, l'interrogante chiede di sapere quali provve-

dimenti il ministro intenda adottare e se, nel caso di specie, ritenga opportuno procedere all'annullamento della revoca in questione, atteso che hanno domandato detta nomina altri professori con maggiori titoli didattici e culturali.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, se analoga situazione non ricorra in ordine alla nomina del preside incaricato nella scuola media di Schiavi di Abruzzo. (4-02786)

RISPOSTA. — Va premesso che la scuola media di Castiglione Messer Marino è situata in zona completamente montana della provincia di Chieti e non ha, nel corpo insegnante, docenti di ruolo o abilitati.

Sino all'anno scolastico 1967-68 la scuola stessa è stata retta dal professor Vincenzo Suriani, ordinario di materie letterarie nella scuola media « Paolucci » di Vasto.

Nell'anno scolastico 1968-69 il professor Suriani ha rivolto al provveditore agli studi di Chieti domanda per ottenere l'incarico della presidenza nella scuola media di Gissi, resasi vacante con il trasferimento (nella scuola media Ugo Foscolo di Pescara) del preside incaricato professor Giulio Zimarino.

Il provveditore agli studi predetto, ritenute fondate le ragioni addotte dal professor Suriani (avvicinamento alla sua sede di titolarità e, quindi, alla sua famiglia) gli ha conferito la nomina a preside incaricato nella scuola media di Gissi.

Resasi, quindi, vacante la presidenza della scuola media di Castiglione Messer Marino e non essendo reperibile nessun insegnante di ruolo che intendesse assumerne la presidenza (dato anche il disagio della sede, distante da Chieti ben 170 chilometri) il provveditore agli studi ha conferito, in data 30 settembre 1968, la nomina a preside incaricato al professor Nicola Mastrangelo, laureato in matematica, il quale, incluso in graduatoria provinciale, aveva già ottenuto la nomina per una cattedra (e non per sole 10 ore) di matematica e osservazioni scientifiche.

Il Ministero della pubblica istruzione ritiene pertanto che l'ufficio scolastico di Chieti abbia agito per il conferimento dell'incarico di presidenza in questione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne, poi, la scuola media di Schiavi d'Abruzzo, si fa presente che il provveditore agli studi ha ritenuto di affidarne l'incarico di presidenza alla professoressa Maria Bottone, insegnante non di ruolo di materie letterarie nella scuola stessa rendendo

così tale scuola, dal corrente anno scolastico, indipendente rispetto alla scuola media di Castiglione Messer Marino; ciò nella considerazione che il preside di Castiglione Messer Marino, cui in passato era affidata anche la scuola media in parola, avrebbe potuto esercitarvi una scarsa vigilanza dal momento che Schiavi d'Abruzzo, zona decisamente montana, è soggetta nel periodo invernale a frequenti nevicate.

È appena il caso di far presente che la professoressa Bottone svolge l'insegnamento di materie letterarie nella scuola media di Schiavi d'Abruzzo fin dal 1959-60, con nomina conferita dal provveditorato agli studi.

È opportuno infine precisare che sia il professor Mastrangelo sia la professoressa Bottone sono nati e residenti rispettivamente in Castiglione Messer Marino e Schiavi d'Abruzzo.

Non sussistono quindi motivi che possano giustificare un intervento ministeriale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MARMUGI, VECCHI, OLMINI, MASCHIELLA, AMASIO, BASTIANELLI, D'ANGELO, DI PUCCIO, MILANI, TEMPIA VALENTA E ASSANTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere allo scopo di risolvere con urgenti provvedimenti la grave vertenza in atto fra i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e le società petrolifere, vertenza che crea un profondo stato di disagio fra i cittadini e notevoli danni all'economia nazionale. A tal fine sarà opportuno tener conto delle richieste avanzate dai rappresentanti dei gestori relative all'adozione di un coefficiente base sul quale stabilire l'entità dei margini concessi ai gestori stessi.

Ciò appare del tutto possibile se si ha presente che le società petrolifere praticano direttamente notevoli sconti all'utenza, attraverso vari enti associativi, facendo di fatto pagare tali agevolazioni ai gestori degli impianti mantenendo bassi i loro margini di guadagno.

Gli interroganti considerano opportuna e urgente un'azione verso le società petrolifere rilevando in particolare:

a) il vantaggio che esse hanno tratto anche dall'ultimo aumento della imposta di fabbricazione sul carburante in quanto tale aumento comporta un maggiore incasso, per la benzina super di lire 1.390 al quintale mentre lo Stato ne introita soltanto lire 1.305;

b) il vantaggio che le stesse società traggono dal disporre per un periodo di 90-120 giorni di ingenti capitali, che, nella misura del 94 per cento sono di proprietà dello Stato.

Gli interroganti fanno infine presente la necessità di bloccare il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di altri punti di vendita allo scopo anche di evitare l'antieconomica proliferazione degli impianti di distribuzione, proliferazione che, oltre tutto, crea gravi situazioni di sfruttamento a danno dei gestori non tutelati da una appropriata legislazione, generando forme di autentico parassitismo da parte dei titolari delle licenze.

(4-05082)

RISPOSTA. — Sono certamente noti i termini dell'accordo che ha consentito la sospensione dell'agitazione dei gestori di distribuzione carburanti.

Attualmente l'azione di questo Ministero è volta ad assicurare l'attuazione al predetto accordo.

Il Ministro: TANASSI.

MARTINI MARIA ELETTA, MERLI E MEUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali interventi intendano predisporre a favore delle zone colpite dall'eccezionale nubifragio del 24 luglio 1968 nelle provincie di Lucca e Massa e segnatamente a favore del comune di Carrara e di vaste zone della Garfagnana; si è verificata infatti una situazione di preoccupante disagio che impone un sollecito intervento che permetta alle popolazioni di riprendere il loro normale ritmo di vita.

(4-01017)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-03775, del deputato Biagioni, pubblicata a pag. 2094).

MARTINI MARIA ELETTA, MEUCCI, SPITELLA, MERLI, SPERANZA, PANDOLFI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BIANCO, BERTÈ, NANNINI, DALL'ARMELLINA, BARDOTTI E BIAGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda venire incontro alla insistente richiesta, della categoria interessata, di sospensione — in attesa di nuove norme legislative che regolino la materia — degli esami per la abili-

tazione riservata agli insegnanti fuori ruolo a norma dell'articolo 7 della legge n. 603.

E inoltre per sapere come il Governo intenda risolvere i problemi degli insegnanti fuori ruolo che, come è noto, in gran parte garantiscono l'ordinato funzionamento della scuola media, e che svolgono la loro attività in un clima di continua insicurezza. (4-03695)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154, del deputato Busetto, pubblicata a pag. 2096).

MARTINI MARIA ELETTA E BIAGIONI. *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere in qual modo intendano intervenire per assicurare la permanenza del posto di lavoro agli attuali dipendenti (oltre 200) delle officine Lenzi di Lucca, i cui proprietari hanno chiesto ed ottenuto l'amministrazione controllata, con ciò concludendo una lunga e travagliata vicenda della azienda stessa.

Infatti, da tempo amministratori locali, sindacati e partiti, preoccupati della sorte dei lavoratori della Lenzi che si ripercuotono sulla già debole situazione economica lucchese, si occupano della questione, ottenendo anche interventi di istituti finanziari e di enti e aziende pubbliche attraverso commesse di lavoro (si tratta di una officina di carpenteria in ferro); se nonostante questo la azienda non ha avuto capacità di sussistere, benché si tratti di produzione di alta qualità e il bilancio del corrente esercizio sia sostanzialmente sano, rimane la richiesta di un intervento pubblico, tenuto conto delle dichiarazioni programmatiche del Governo per una più qualificata azione propulsiva delle partecipazioni statali.

(4-03734)

RISPOSTA. — Sono già noti i motivi di carattere finanziario, per i quali le officine meccaniche Lenzi sono state poste in amministrazione controllata in data 24 gennaio 1969.

Il problema ha formato oggetto di esame anche da parte del Ministero delle partecipazioni statali, il quale ha precisato, però, che un intervento dell'IRI diretto all'assorbimento dell'azienda non è attuabile sia perché l'istituto è orientato verso complessi di dimensioni maggiori, sia perché le risorse a disposizione sono già tutte impegnate nella realizzazione dei programmi in corso.

Lo stesso Ministero ha altresì precisato che anche le aziende del gruppo IRI che operano nel settore della carpenteria metallica hanno incontrato difficoltà e che pertanto non è possibile passare commesse di lavoro alle officine Lenzi.

La situazione dell'azienda, comunque, oltre ad essere seguita localmente, forma oggetto della più attenta considerazione da parte di questo Ministero che, entro i limiti delle proprie possibilità e competenze, è pronto ad agevolare qualsiasi concreta iniziativa dovesse profilarsi per la soluzione della crisi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

MAZZOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le scuole elementari di Santa Cristina Gela (Palermo) dal luglio 1968 vengono utilizzate, in occasione delle festività, ivi comprese le domeniche, per lo svolgimento di feste danzanti a pagamento.

Per conoscere, nel caso quanto sopra rispondesse a verità:

1) se le feste danzanti siano state autorizzate dal provveditorato agli studi di Palermo;

2) a chi siano stati devoluti gli incassi relativi;

3) quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per porre termine a simili manifestazioni che, certamente, ledono il decoro e il prestigio della scuola e se intenda procedere nei confronti di coloro i quali si sono resi responsabili dei fatti sopra documentati.

(4-03414)

RISPOSTA. — In occasione delle decorse festività natalizie, il bidello delle scuole elementari di Santa Cristina Gela consegnò la chiave dell'edificio scolastico alla guardia comunale, che gliela chiese a nome e per disposizione del sindaco.

Quest'ultimo ha poi dichiarato, ad un ispettore scolastico incaricato di svolgere una indagine in proposito, di avere dato ai suoi amministrati il permesso di servirsi del corridoio dello stesso edificio scolastico per due trattenimenti danzanti, con ingresso gratuito, per dare la possibilità a tutti di trascorrere liettamente le feste di Natale e di Capodanno.

Lo stesso sindaco ha, altresì, dichiarato di non avere chiesto il necessario permesso al provveditorato agli studi di Palermo in quanto ignorava le disposizioni che regolano la

concessione temporanea degli edifici scolastici.

Il Ministero della pubblica istruzione venuto a conoscenza di tale irregolare comportamento del sindaco di Santa Cristina Gela, ha invitato il competente provveditore agli studi a vigilare con la massima attenzione perché inconvenienti del genere non abbiano più a ripetersi.

Similmente, questa amministrazione, dal suo canto, ha già provveduto ad interessare il prefetto di Palermo per ogni possibile, opportuno intervento anche allo scopo di rendere edotto il citato sindaco della normativa vigente che disciplina l'uso e la disponibilità degli edifici adibiti a scuole elementari.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MILANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire affinché venga mutata la denominazione dell'istituto tecnico commerciale statale di Lovere (Bergamo) che porta ancora il nome di Vittorio Emanuele III. (4-04711)

RISPOSTA. — A norma delle vigenti disposizioni (circolare ministeriale del 31 marzo 1928, n. 35, tuttora vigente in materia di intitolazioni) per modificare la denominazione di una scuola il preside deve convocare il collegio dei professori affinché deliberi sull'opportunità della modifica stessa, proponendo anche un nuovo nominativo.

Il provveditore competente, cui perverrà la proposta del collegio dei professori presieduto dal preside, provvederà a sua volta a richiedere il necessario parere al prefetto della provincia e al sindaco del comune ove l'istituto ha sede.

Quando tutti i documenti di cui sopra saranno pervenuti al Ministero della pubblica istruzione accompagnati dal parere favorevole del provveditore, si predisporrà apposito decreto del Presidente della Repubblica per la nuova intitolazione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MILANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se le ipotesi avanzate sul *Corriere della sera* del 5 marzo 1969 circa la eventualità di una soppressione del tribunale di Crema siano vere e in particolare, fermo restando le ragioni di quelle popolazioni, se corrisponda al vero che detta misura potrebbe

essere scongiurata con un ampliamento della giurisdizione territoriale di Crema con annessione delle preture di Romano di Lombardia e di Orzinuovi, che attualmente fanno capo rispettivamente ai tribunali di Bergamo e di Brescia.

L'interrogante fa presente i gravi disagi che ne deriverebbero per le popolazioni interessate nonché i pronunciamenti negativi del sindaco della città di Romano e del presidente della provincia di Bergamo espressi con lettera ai parlamentari della circoscrizione.

(4-05239)

RISPOSTA. — Le notizie di una eventuale soppressione del tribunale di Crema non appaiono in alcun modo giustificate, poiché il Ministero di grazia e giustizia non ha posto allo studio l'adozione di un provvedimento del genere.

La soppressione di determinati uffici giudiziari va ricondotta al più generale problema di una efficace riforma delle strutture dell'amministrazione della giustizia che abbia i caratteri indispensabili a renderla maggiormente razionale ed adeguata alle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni nella società italiana.

L'esame dell'insieme del problema è stato affidato ad una commissione costituita nell'ambito di questo Ministero, che dovrà procedere alla individuazione delle componenti la cosiddetta crisi della giustizia sulla base di rilevazioni statistiche e di indagini sociologiche.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie rientrerà nel quadro di questa globale ricostituzione del problema di un efficiente funzionamento della giustizia, naturalmente con attenta considerazione delle varie esigenze, sotto ogni aspetto.

Allo stato si è, pertanto, in una fase di studio e, può aggiungersi, preparatoria per cui le voci correnti sulla soppressione di uffici giudiziari non hanno alcun ragionevole adentellato.

Il Ministro: GAVA.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sollecitare la istituzione della scuola elementare nella frazione di montagna Cavalli del comune di Bova Superiore (Reggio Calabria), essendo stata soppressa la scuola nel 1967 perché i bambini soggetti all'obbligo erano soltanto 5 in quell'anno.

Oggi i bambini soggetti all'obbligo sono nove e sono nella impossibilità di frequentare la scuola in quanto quella più vicina dista oltre 10 chilometri, distanza che bisogna percorrere a piedi attraverso un viottolo, nei mesi invernali, impraticabili.

Se ritenga che la scuola vada garantita e non condizionata alla fluttuazione del numero dei bambini soggetti all'obbligo, trattandosi di una zona desolata. (4-03596)

RISPOSTA. — La scuola elementare unica di Bova-Cavalli, è stata soppressa con decorrenza 1° ottobre 1968, su proposta dell'ispettore scolastico della seconda circoscrizione di Reggio Calabria e su conforme parere del consiglio provinciale scolastico perché frequentata da quattro soli alunni.

In data 18 novembre 1968, il direttore didattico di Bova Marina ha proposto la restituzione di un posto di scuola elementare nella località suindicata.

Su detta proposta ha espresso parere negativo l'ispettorato scolastico della seconda circoscrizione di Reggio Calabria. E d'altra parte al ripristino del funzionamento della scuola elementare nella località in questione osta il disposto dell'articolo 100 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il quale consente l'istituzione di nuovi posti di maestro elementare solo nei luoghi dove i fanciulli obbligati « siano in numero superiore a quindici ».

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per cui venne sospesa telegraficamente la istituzione di 15 sezioni di scuola materna statale, di cui, in attesa del decreto formale, era stata autorizzata l'apertura ed il funzionamento in provincia di Reggio Calabria e precisamente le sezioni assegnate ai comuni di Scilla, Palmi per le frazioni, Pille e Taureana, Cinque Frondi, Roccella, Rosarno, Taurianova per la frazione San Martino e Reggio Calabria per le frazioni San Cristoforo, San Giorgio e Villa San Giuseppe.

I comuni interessati hanno già approntato i locali adatti e provveduto anche (Scilla ed altri comuni) all'acquisto dei banchi richiesti e ciò per sollecitazione responsabile dei direttori didattici.

Dato che la sospensione interessa proprio dei centri ove funzionano malamente degli asili privati non può non prendere consisten-

za la voce che la sospensione sia stata adottata a seguito di un pesante intervento di enti privati interessati a non far sorgere la scuola materna statale. (4-03805)

RISPOSTA. — Si precisa che per le sezioni di scuola materna statale previste dal piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1968-69, a suo tempo formulato, l'effettiva istituzione era stata subordinata alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti in particolare il perfezionamento della documentazione e la disponibilità di locali idonei.

Inoltre, in sede di attuazione del piano, nei casi di istituzioni previste in località ove funzionavano scuole materne non statali, furono svolti gli opportuni accertamenti al fine di assicurare che, secondo il disposto della citata legge, l'intervento dello Stato si realizzasse nelle località ove erano presenti le migliori condizioni obiettive di bisogno.

Nei casi ai quali ci si riferisce, l'istituzione delle sezioni previste dal piano era stata sospesa per procedere, appunto, ad un obiettivo riesame della situazione delle località interessate, tenuto conto, in particolare, del numero sia delle sezioni non statali preesistenti sia dei bambini residenti.

A seguito di tale riesame, l'istituzione delle sezioni in questione è stata confermata.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MORELLI E ALBONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupanti notizie apparse su alcuni giornali, in questi giorni, circa le conseguenze anche letali che provocherebbe un antibiotico, il cloramfenicolo, presente in Italia in circa 250 specialità, quando lo stesso prodotto è da tempo sotto accusa o comunque limitato nell'uso negli stessi Stati Uniti, dove la casa che produce il farmaco e ne detiene il brevetto, ha provveduto a mettere nella confezione le controindicazioni atte ad impedire le discrasie nel sangue.

Si chiede se corrisponda al vero la notizia che lo stesso prodotto in Italia manca di quelle precauzioni sopradette e se ritenga opportuno provvedere con urgenza ad un controllo di questi farmaci per rassicurare l'opinione pubblica e l'ambiente medico.

(4-04693)

RISPOSTA. — Sugli effetti ematotossici da cloramfenicolo, questo Ministero ha chiesto il parere del Consiglio superiore di sanità la cui IV sezione, nella seduta in data 26 marzo 1969, si è espressa nel senso che « nel caso di cloramfenicolo l'incidenza dei fenomeni ematotossici è, almeno nel nostro paese, così ridotta da indurre a pensare che essa sia da identificarsi con rari casi di ipersensibilità individuale. Tutto ciò non esclude l'opportunità di una particolare cautela nell'uso del cloramfenicolo limitandolo, come per ogni antibiotico, alle sue precise indicazioni anti-infettive e condizionandolo specie nelle cure prolungate, al controllo della crasi ematica.

Tale parere è stato espresso tenendo conto che il problema di una possibile ematotossicità diretta del cloramfenicolo aveva dato luogo, specie in Italia, a particolari osservazioni e ricerche dopo l'allarme suscitato nel 1952 in seguito alla segnalazione di un certo numero di casi di ematotossicità rilevati negli Stati Uniti, che non trovavano però rispondenza in analoghe segnalazioni da parte della popolazione italiana, e in considerazione del fatto che, per avere le autorità sanitarie statunitensi ritenuto opportuno limitare le indicazioni d'uso del cloramfenicolo, non si giustificano identiche restrizioni nel nostro paese, il quale non presenta identiche situazioni.

Del resto, ha rilevato sempre il Consiglio superiore di sanità, il cloramfenicolo, largamente usato in Italia da oltre un ventennio in molte infezioni ed in particolare nella febbre tifoidea, rimane tuttora un antibiotico di notevole efficacia, di basso costo e particolarmente prezioso per la scarsa tendenza a creare ceppi resistenti e, d'altra parte, tutti gli antibiotici, compresa la penicillina e i suoi derivati, presentano una certa pericolosità, per cui al medico è demandato appunto il compito di usarli soltanto quando siano necessari e in dosi opportune, assumendo quel rischio calcolato che è specifico di ogni farmaco.

In conformità di detto parere, sono state impartite disposizioni con circolare del 2 aprile 1969, n. 82, allo scopo di apportare sulle etichette e sui fogli illustrativi che accompagnano le specialità medicinali le opportune correzioni e avvertenze atte ad evitare l'uso indiscriminato di dette specialità.

Il Ministro: RIPAMONTI.

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto pubblicato da qualche giornale (ad esempio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

Paese Sera del 28 ottobre 1968, pagina 2) e cioè che tutti i prefetti della Repubblica sarebbero stati denunciati all'autorità giudiziaria per omissione d'atti di ufficio dal sindacato gestori impianti stradali carburanti e, nel caso affermativo e indipendentemente dai provvedimenti che potranno essere presi dall'autorità giudiziaria, quali provvedimenti intenda prendere il Governo o, eventualmente, abbia preso. (4-02324)

RISPOSTA. — Sulla iniziativa presa dal sindacato gestori impianti stradali carburanti valuterà la magistratura ordinaria se sussistono o meno gli estremi perché sia dato seguito alla denuncia.

Ciò premesso, ricordato che la legge 23 febbraio 1950, n. 170, attribuisce ai prefetti competenza propria in materia di autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio dei distributori automatici di carburanti, si fa presente che l'azione attualmente svolta da questo Ministero tende a dare soluzione ai problemi che interessano l'intera categoria dei gestori degli impianti in parola, problemi che sono stati già evidenziati e puntualizzati e di cui la stessa stampa quotidiana ha ampiamente riferito in occasione della recente manifestazione di protesta dei gestori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del disastroso nubifragio che si è abbattuto nelle zone di Massa e Carrara, nubifragio che ha isolato, per il crollo delle strade, popolose frazioni, ha provocato frane e smottamenti di rilevante entità, danneggiato opifici, abitazioni, allagato le stesse città di Massa e Carrara.

Se siano a conoscenza del fatto che questo grave stato di cose, che puntualmente si ripete, altro non è che la conseguenza del non ancora affrontato problema della regolamentazione e disciplina delle acque.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il nubifragio, oltre a causare i danni su descritti, ha interrotto quasi totalmente il lavoro, specie nelle cave di marmo che sono le prime a soffrire dell'abbandono in cui tale zona è lasciata da anni, per quanto riguarda le strade e la regolamentazione dei torrenti.

Per sapere, infine, cosa si intenda fare per andare sollecitamente incontro alla popolazione colpita. (4-00894)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-00871, del deputato Lombardi Mauro Silvano, pubblicata a pag. 2112).

OLMINI E MASCHIELLA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano informati del dilagare del fenomeno delle vendite extracommerciali, in particolare delle vendite così chiamate « porta a porta » organizzate soprattutto da società americane e inglesi, vendite che avvengono al di fuori delle leggi che disciplinano il commercio al dettaglio, ambulante, i tributi, le imposte di consumo, le norme sanitarie e spesso le stesse leggi assicurative sui lavoratori dipendenti, si potrebbe citare ad esempio la società *Avon Cosmetic*, vendite che danneggiano seriamente gli esercenti tradizionali, e per sapere quali provvedimenti intendano prendere per far cessare tali iniziative di vendita extracommerciali. (4-04507)

RISPOSTA. — Come è noto, per « vendite extracommerciali » si intendono, nell'uso corrente del termine, operazioni di vendita al pubblico che si svolgono senza l'intervento degli « esercenti tradizionali ».

Ora, operazioni di vendita siffatte sono da considerarsi illecite, agli effetti della disciplina sulle licenze commerciali, soltanto se vengono effettuate senza la prescritta licenza di commercio.

Infatti, l'attività di vendita al pubblico, qualora sia stata debitamente autorizzata, può svolgersi nelle forme e con le tecniche che gli interessati ritengono più opportune.

Ciò premesso, si fa presente che sul fenomeno delle vendite al pubblico effettuate senza la prescritta licenza di commercio questo Ministero ha già attirato l'attenzione delle competenti autorità locali, con apposite circolari, invitando dette autorità a reprimere con ogni rigore le violazioni alla vigente disciplina sulle licenze di commercio.

Le vendite « porta a porta » vanno assimilate a quelle attività commerciali che nel linguaggio odierno sono individuate genericamente, anche se talvolta impropriamente, con l'espressione « vendite per corrispondenza o su catalogo »: dizione, questa, che comprende svariate tecniche di collegamento dell'im-

presa distributrice o produttrice con i consumatori, e tali che non sempre risultano pienamente corrispondenti al senso letterale della dizione stessa.

Per l'esercizio delle « vendite per corrispondenza o su catalogo » è necessaria la licenza di commercio, come è stato chiarito con la circolare di questo Ministero in data 30 maggio 1963, n. 1599.

Tale licenza — che è subordinata al possesso dei soli requisiti soggettivi previsti dalla legge — è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impresa ed è titolo sufficiente per svolgere sull'intero territorio nazionale le vendite suddette.

Questa amministrazione, infine, condivide la considerazione in ordine alla necessità che tutte le attività commerciali, in qualsiasi forma si svolgano, siano sottoposte ugualmente al rigoroso rispetto delle norme tributarie e di quelle sanitarie.

E da far presente, comunque, che in sede di revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, verrà esaminata l'opportunità di sottoporre ad autorizzazione di polizia anche l'esercizio delle vendite di merci per corrispondenza, per catalogo e a domicilio, attesi i riflessi negativi sulla tutela della pubblica fede che tali forme di commercio possono determinare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

PALMITESSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno fino ad oggi ritardato la ricostruzione del castello dei conti di Aquino in Aquino (Frosinone), casa natale di San Tomaso.

Lo storico monumento, le cui strutture originarie non furono compromesse dagli eventi bellici, oltre a rappresentare un ricordo della vita del grande santo, potrebbe essere destinato ad accogliere — come è nei voti della popolazione — una istituzione di studi tomistici o altra iniziativa a carattere culturale. (4-04217)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione si è interessato al monumento di che trattasi proponendone l'esproprio (il quale prevede il restauro conservativo).

Tuttavia l'iter procedurale di esproprio del bene — già iniziato — per la complessità della situazione di proprietà richiederà ancora un considerevole periodo di tempo.

D'altra parte finora non si è ritenuto di intimare ai proprietari attuali il restauro, dal momento che appare più semplice intervenire su un monumento demaniale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PAPA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — in relazione alla esasperazione dello sciopero dei gestori-distributori carburanti ed agli episodi in questi ultimi giorni verificatisi, nonché in considerazione del grave disagio determinatosi nella popolazione interna, anche nell'approssimarsi delle feste pasquali, ed allo sbandamento del turismo internazionale — quali ulteriori iniziative intenda assumere per sbloccare la situazione.

In particolare l'interrogante ritiene che nessun tentativo è oggi da abbandonarsi per riportare tranquillità in decine di migliaia di piccoli imprenditori e di conseguenza fra milioni di utenti.

L'interrogante, per quanto di sua conoscenza, rileva che l'intervento del ministro sulle società petrolifere potrebbe allo stato — con un minimo di reciproca comprensione — far cessare uno sciopero che dura da oltre sette giorni con la paralisi di notevoli attività economiche e turistiche. (4-05165)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-05082, del deputato Marmugi, pubblicata a pag. 2117).

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga urgente disporre l'istituzione di regolari corsi di scuola media superiore e, specificamente di istituto tecnico industriale in Aritzo (Nuoro).

Si fa presente che l'istituzione di tale scuola (più volte promessa e assicurata a nome dei ministri della pubblica istruzione da parte di esponenti delle maggioranze governative) è indifferibile in relazione alle richieste delle popolazioni e della gioventù in particolare desiderosa di poter frequentare corsi di studio vicino alle proprie famiglie e di avere una preparazione scolastica che consenta una sistemazione nell'isola. (4-03644)

RISPOSTA. — Nessuna proposta è stata formulata dalle competenti autorità locali per l'istituzione di un istituto tecnico industriale ad Aritzo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

Risulta invece pervenuta, per l'anno scolastico 1968-69 una proposta relativa all'istituzione, nella predetta località, di un istituto tecnico commerciale, ma non è stato però ritenuto possibile accogliere la richiesta stessa perché l'istituto tecnico commerciale già funzionante ad Isili soddisfa le esigenze della zona.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PISCITELLO E GUGLIELMINO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere il loro orientamento circa la presente richiesta, avanzata dagli ambienti economici, turistici e culturali di Siracusa, per la istituzione in quella città di un *terminal* dell'Alitalia, collegato con l'aeroporto di Catania.

Gli interroganti fanno presente che tale collegamento è facilmente attuabile con la istituzione di una linea di autoservizi tra Siracusa e Catania, in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei voli Alitalia, e per la quale si potrebbe agevolmente richiedere la collaborazione e l'intervento dell'AST (Azienda siciliana trasporti).

Gli interroganti fanno presente altresì che alcuni enti locali (comune, provincia, ente provinciale turismo) si sono già dichiarati disponibili, ad accollarsi una parte dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del *terminal* predetto.

La richiesta, proveniente da una provincia tra le più sviluppate del Mezzogiorno e di altissimo valore storico, culturale e turistico, non può essere più oltre ragionevolmente disattesa.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere le disposizioni che verranno eventualmente impartite per rendere sollecitamente possibile il soddisfacimento di una esigenza tanto legittima e fortemente avvertita da larghi settori dell'opinione pubblica.

(4-04189)

RISPOSTA. — Concordando sull'opportunità di istituire un *air terminal* a Siracusa collegato con l'aeroporto di Catania il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha interessato della questione la società Alitalia.

Quest'ultima ha fatto presente di essere pronta ad esaminare con gli enti interessati (comune, provincia, ente provinciale per il turismo, azienda siciliana trasporti) tale problema.

Si assicura pertanto che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile favorirà e darà il massimo appoggio alle iniziative che verranno prese nel senso richiesto.

Il Ministro dei trasporti e della aviazione civile: MARIOTTI.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le cause che hanno determinato il gravissimo ingorgo presso vari scali della Sicilia, di carri ferroviari carichi di prodotti agricoli siciliani deperibili rimasti bloccati per mancato traghettamento dello stretto di Messina.

L'interrogante — poiché le conseguenze di questo ingorgo hanno quasi assunto dimensioni di sciagura per l'economia agricola siciliana, già sconvolta dalla crisi, anche nei suoi settori più avanzati — chiede di sapere quanta parte di responsabilità per questo evento disastroso debba eventualmente attribuirsi all'imprevidenza ministeriale.

L'interrogante inoltre — visto il penoso e umiliante naufragio della promessa (che si è rivelata solamente demagogica) della costruzione del ponte sullo stretto — chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti, e di prospettiva ravvicinata, si intendano adottare, per ridurre almeno le conseguenze più gravi della strozzatura dello stretto per evitare che per l'avvenire si ripetano ancora fatti tanto incredibili ed incresciosi per una grande regione meridionale, qual è la Sicilia.

(4-05527)

RISPOSTA. — Le cause che hanno provocato la giacenza sui entrambi i lati dello stretto di Messina, di numerosi carri in attesa di traghettamento, risalgono ad eventi che, negli ultimi tempi, hanno turbato il regolare esercizio della linea ferroviaria Napoli-Villa San Giovanni, e cioè l'interruzione per frana del tratto Vietri sul Mare-Salerno, seguita da periodi di esercizio con un solo binario, e l'occupazione della stazione di Battipaglia, con interruzione della circolazione.

Lo sciopero di 24 ore, proclamato dal personale ferroviario il 19 aprile 1969, ha aggravato ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, poi, alle esigenze degli speditori siciliani di agrumi si sono aggiunte quelle per l'esportazione di altri prodotti agricoli (primizie e patate novelle), cosicché le necessità complessive per il solo traffico di

derrate hanno superato spesso la capacità di trasporto offerta dai servizi di traghetto ferroviario.

In presenza degli eventi eccezionali citati, l'azienda ferroviaria non ha mancato di compiere il massimo sforzo per assicurare nel migliore modo possibile l'esportazione degli agrumi siciliani, senza per altro poter evitare ritardi nel traghettamento, e, conseguentemente, soste di trasporti nelle stazioni dell'isola.

Per fronteggiare tale situazione, oltre alle inevitabili limitazioni del traffico costituito da merci non deperibili, sono stati adottati con procedura d'urgenza i seguenti provvedimenti:

inversione delle funzioni affidate alle navi trasporto *Villa* e *Messina* (precedentemente utilizzate, rispettivamente, per il trasporto di carri ferroviari tra Messina e Villa San Giovanni e per il trasporto di viaggiatori e automezzi pesanti tra Messina e Reggio Calabria), in modo da aumentare la capacità di traghettamento dei veicoli ferroviari, stante la maggiore capacità della nave trasporto *Messina*, ed istituzione di un terzo turno di equipaggi sulla *Messina* stessa;

effettuazione di servizi camionistici sostitutivi per il trasporto di derrate da stazioni della Sicilia a stazioni della Calabria, con passaggio dello stretto anche su mezzi privati, e proseguimento dalle stazioni continentali in carri ferroviari, a condizioni tariffarie pari a quelle del trasporto completamente ferroviario;

intervento presso le società private esercenti traghetti di automezzi attraverso lo stretto affinché intensificassero i loro servizi, oltre al noleggio da parte delle ferrovie di una apposita nave per contribuire ad aumentare le possibilità di passaggio degli automezzi in servizio sostitutivo.

La situazione è ormai normalizzata, trovandosi anche nella fase decrescente l'intensità della campagna agrumaria.

Con l'entrata in linea, che avverrà prima dell'inizio della prossima campagna agrumaria 1969-1970, delle due navi di maggior tonnellaggio *Iginia* e *Sibari*, in avanzato allestimento, verrà ad elevarsi notevolmente la potenzialità complessiva della flotta navi trasporto dello stretto di Messina, e le ulteriori già previste sistemazioni dei piazzali di Villa San Giovanni, di Messina e della stazione satellite di Contesse consentiranno di adeguare pienamente i servizi di traghetto ferroviario alle esigenze di traffico prevedibili a medio termine, in attesa di conclusive determina-

zioni in merito alla realizzazione di un collegamento stabile fra il continente e la Sicilia.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: MARIOTTI.

POLOTTI, MOSCA, ACHILLI E MASSARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se gli risulti che gli agricoltori milanesi — in particolare quelli del consorzio di Peschiera Borromeo — hanno richiesto un aumento del prezzo del latte alimentare alla stalla di lire 8,50 al litro ossia l'11 per cento di aumento.

In merito, gli interroganti segnalano che il prezzo diminuirebbe sicuramente i consumi e colpirebbe in particolare categorie di cittadini quali i pensionati e le famiglie con molti bambini che sono tra le meno abbienti.

Gli interroganti richiamano l'attenzione sul fatto che il comitato prezzi di Milano è chiamato ad esprimersi venerdì 21 febbraio 1969 e una sua decisione potrebbe avere gravi ripercussioni sul costo della vita. (4-04119)

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la richiesta di aumento del prezzo del latte non ha avuto più seguito.

Il Ministro: TANASSI.

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che la società Etruria, fabbrica di concimi chimici in Compiobbi (Firenze), fu chiusa per accertare in che misura fosse causa dell'inquinamento atmosferico della zona; premesso che il Ministero dell'industria dispose un'indagine per rilevare la quantità di ossido di azoto nell'aria e che non fu possibile eseguire tale prelievo a causa dell'ostilità dei cittadini; premesso inoltre che il protrarsi di tale situazione ha creato notevole disagio alla società Etruria, — quali provvedimenti intenda adottare perché l'indagine suddetta venga sollecitamente eseguita al fine di poter decidere definitivamente in modo da far riprendere il lavoro alle maestranze e al tempo stesso tranquillizzare la popolazione. (4-05147)

RISPOSTA. — Premesso che la situazione riguardante la società Etruria di Compiobbi investe aspetti che interessano anche la diretta competenza di altra amministrazione, si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

fa presente che avverso un nuovo provvedimento adottato dal sindaco, inteso a confermare l'originaria ordinanza di trasferimento dello stabilimento, la società Etruria ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi sulla questione.

Il Ministro: TANASSI.

REVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla situazione determinatasi nella pretura di San Remo (Imperia) per la grave carenza di personale — anche in rapporto alle particolari situazioni soggettive ed oggettive — che ne ha gradualmente bloccato l'attività, nonostante l'impegno dei giudici e dei funzionari addetti e che ha portato a manifestazioni di protesta da parte del locale ordine forense. (4-05592)

RISPOSTA. — È già nel programma di questo Ministero provvedere al completamento della pianta organica della cancelleria di San Remo in occasione della imminente nomina e della destinazione dei vincitori del concorso a 180 posti di vice cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale del 2 ottobre 1967.

Il Ministro: GAVA.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intenda rinviare gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie ed in altri tipi di scuole, indetto per il 1° marzo 1969, secondo le richieste dei professori fuori ruolo ed in attesa della chiarificazione della loro posizione giuridica. (4-04053)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154 del deputato Busetto, pubblicata a pag. 2096).

RUFFINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, tenuto anche conto dello stato di agitazione degli insegnanti fuori ruolo della scuola secondaria, dei motivi che l'hanno determinato, e dello sciopero degli stessi proclamato per i prossimi giorni, ritenga di disporre il rinvio degli esami d'abilitazione riservata indetti per il prossimo mese di marzo 1969.

L'interrogante fa presente la pressoché unanime richiesta avanzata in tal senso dal-

l'organizzazione sindacale rappresentante gli interessati (SNAPRI) e chiede altresì se il ministro ritenga contemporaneamente, affinché il rinvio non resti fine a se stesso peggiorando la attuale situazione, di disporre con carattere di urgenza e nei modi che riterrà idonei di promuovere la definitiva risoluzione dei problemi giuridici ed economici che travagliano oggi gli insegnanti fuori ruolo delle scuole secondarie. (4-03668)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154, del deputato Busetto, pubblicata a pag. 2096).

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la scissione del corso di studi per perito aziendale da quello per corrispondente in lingue estere e riassegnare le sezioni così divise agli istituti professionali di Stato per il commercio.

Sarà a conoscenza del ministro che la fusione delle due sezioni di qualifica predetta ed il trasferimento dell'unico corso di studi così ottenuto agli istituti tecnici commerciali, ha disatteso, da un lato, le aspettative delle famiglie che avevano avanzato pressanti richieste affinché i figli studenti degli istituti professionali avessero la possibilità di proseguire i loro studi negli stessi istituti e, dall'altro, le esigenze del mondo produttivo rimasto scettico di fronte ad un profilo ibrido in cui non si vedono sufficientemente garantite né le qualità del perito aziendale né quelle del corrispondente in lingue estere, e creando un discutibile corso di studi, rimasto, per come ufficialmente riconosciuto dalla recente circolare ministeriale del 6 settembre 1968, n. 369, fermo « alle ristrette dimensioni assunte nella prima applicazione della legge » istitutiva.

Sarà altresì a conoscenza del ministro che le predette sezioni per perito aziendale e corrispondente in lingue estere sono generalmente disertate dagli studenti perché non riscuotono la fiducia delle famiglie né quella del mondo operativo, e non convincono gli stessi docenti degli istituti tecnici.

(4-03286)

RISPOSTA. — Le sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, in quanto di recente istituzione (legge 13 luglio 1965, n. 884) debbono essere ancora attentamente valutate sotto il profilo della

funzionalità didattica, sulla base dei risultati conseguiti, che non offrono ancora una base sufficiente per un sicuro e definitivo giudizio. Qualsiasi provvedimento innovativo al riguardo sarebbe, pertanto, intempestivo e quindi inopportuno in questa fase.

In ogni caso, sembra inopportuna la convivenza, presso gli istituti professionali, di sezioni di qualifica appartenenti organicamente a questi ultimi istituti e di corsi che per la loro finalità e soprattutto per il loro livello se ne differenziano sensibilmente.

È opportuno far presente, al riguardo, che le classi speciali di preparazione all'abilitazione tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che hanno funzionato negli ultimi anni presso gli istituti professionali in virtù di una norma transitoria contenuta nella citata legge n. 884, hanno dato risultati generali, per la verità poco soddisfacenti.

Tuttavia, in attesa del riordinamento della istruzione professionale, è stato previsto il ripristino in via transitoria delle suddette classi speciali con un disegno di legge di iniziativa governativa recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SCIANATICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, qualora non fosse possibile concedere per motivi tecnici l'auspicata richiesta di rinvio, in attesa di abrogazione, dell'espletamento dell'abilitazione riservata agli insegnanti fuori ruolo a norma dell'articolo 7 della legge n. 603 e visto che di fatto rimane insoluto il gravissimo problema del reclutamento dei docenti per la scuola media, quali provvedimenti intenda prendere a tal proposito in modo da regolare la materia. (4-03635)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04154, del deputato Busetto, pubblicata a pag. 2096).

SCUTARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che al sindaco del comune di Lauria (Potenza) è pervenuta la seguente lettera: « Nell'istruire un esposto inoltrato a questa procura e denunciante — tra l'altro — la apertura abusiva di una clinica o ambulatorio e pronto soccorso gestiti dall'ufficiale sanitario di codesto co-

mune, dottor Domenico Pittella, la cui iniziativa, in una deliberazione di giunta da lei presieduta del 28 gennaio 1969 che ha avuto anche l'amabilità di inviare per conoscenza a questo ufficio, è stata oggetto di plauso incondizionato prima ancora di conoscere — come pure era doveroso per un pubblico ente — la conclusione della nota inchiesta, al fine di stabilire se l'iniziativa stessa — evidentemente utile — fosse anche legalmente corretta e valida, si è accertato che l'amministrazione di Lauria ha autorizzato il dottor Pittella ad esporre, lungo le strade dell'abitato del rione superiore, tre tabelle di pronto soccorso identiche al segnale prescritto dall'articolo 78, settimo comma del regolamento al codice della strada. E ciò in violazione al previsto disposto del sesto comma, lettera a) del citato articolo, che faculta l'apposizione di segnali siffatti soltanto per indicare « posti di pronto soccorso organizzati da un'associazione ufficialmente riconosciuta » (Croce rossa, Croce verde, ecc.). Poiché, d'altra parte, è vietato ai privati di far uso di insegne, segnali ed altri mezzi pubblicitari che possano confondersi con i segnali stradali regolamentari (articolo 11, primo comma, codice stradale), quanto sopra si comunica per adottare i provvedimenti di sua competenza ai sensi del quinto, sesto e settimo comma del menzionato articolo 11 e delle norme che regolano l'annullamento di ufficio degli atti amministrativi illegittimi per vizio di violazione di legge. Si attende riscontro. Firmato: Il procuratore della Repubblica, dottor Biagio Famuele » — in base a quale potere il procuratore della Repubblica di Lagonegro si è arrogato il diritto di impartire disposizioni di carattere prettamente amministrativo ad un ente locale democraticamente eletto, e quale provvedimento si intenda adottare nei confronti del medesimo anche per evitare che per il futuro abbiano a verificarsi fatti del genere ed indebite ingerenze da parte di chi non ha alcuna competenza in materia. (4-04747)

RISPOSTA. — In data 12 gennaio 1969 i dottori Armentano e Lombardi di Lauria, facevano pervenire alla procura di Lagonegro un esposto col quale lamentavano — tra l'altro — l'apposizione da parte dell'ufficiale sanitario di Lauria, di tre tabelle indicatrici di un pronto soccorso che il predetto sanitario aveva aperto nel suo studio privato.

Nel corso delle indagini relative all'esposto predetto, l'autorità giudiziaria accertava che le tre tabelle erano state apposte lungo

la strada dell'abitato di Lauria; che le predette insegne erano simili al segnale stradale di pronto soccorso e che erano state autorizzate con provvedimento del commissario prefettizio in data 12 dicembre 1968.

Poiché le insegne risultavano illegali ai sensi degli articoli 11 del codice stradale e 78 del regolamento relativo, tanto veniva comunicato dalla procura al comune di Lauria per i provvedimenti di competenza espressamente previsti dal citato articolo 11 codice stradale. In data 14 marzo 1969 il comune assicurava di aver fatto rimuovere le tre insegne.

Si informa, poi, che gli accertamenti dell'ufficio di procura in ordine all'esposto di cui è innanzi cenno si sono conclusi con il rinvio al giudizio da parte del pretore di Lauria di quell'ufficiale sanitario a norma dell'articolo 665 del codice penale e del menzionato articolo 11 del codice stradale.

Da quanto sopra riferito si rileva che nessuna ingerenza vi è stata da parte del procuratore della Repubblica di Lagonegro in campo estraneo alle funzioni istituzionali, considerato che lo stesso procuratore si è limitato a fare una semplice segnalazione all'autorità amministrativa competente per l'annullamento di ufficio di un atto illegittimo.

Pertanto, non vi sono provvedimenti da adottare, nell'ambito di competenza di questo Ministero in ordine al caso segnalato.

Il Ministro: GAVA.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per eliminare o attenuare i pericoli di esplosioni dovute a fughe di gas per uso domestico, esplosioni che nel paese vanno facendosi sempre più numerose con un costo di vite umane eccezionalmente grave.

L'interrogante ritiene che molto si possa fare, oltretutto attraverso l'acquisizione di una maggiore coscienza dei pericoli da parte degli utenti, mediante l'adozione di speciali dispositivi di sicurezza esistenti in commercio, col controllo periodico della rete di distribuzione domestica ad opera di specialisti dipendenti dalle stesse aziende erogatrici, col rendere il gas maggiormente percettibile all'olfatto, e così via. (4-04892)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha in corso di preparazione uno schema di disegno di legge sull'argomento.

Detto schema riproduce, a grandi linee, quello presentato alla Camera dei deputati il 12 dicembre 1967, decaduto per la fine della quarta legislatura (atti Camera, n. 4657).

Il Ministro: TANASSI.

SERVADEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa un adeguato potenziamento degli organici dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici di tutela, anche per rendere concretamente operante la legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, i cui risultati fino a questo momento sono stati deludenti — con grave pregiudizio morale e materiale per tante migliaia di bambini soli — in relazione soprattutto alla citata carenza. (4-05192)

RISPOSTA. — È in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge con il quale vengono fissate in modo autonomo le piante organiche del personale addetto ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali e che, nella determinazione delle piante medesime, si è tenuto conto delle mutate esigenze di lavoro dei suindicati uffici in relazione alle attività connesse alla legge sulle adozioni speciali, di cui non sfugge l'alto significato morale e sociale.

Per quanto concerne i giudici tutelari, non si mancherà di esaminare l'opportunità di un intervento legislativo, pur dovendosi ritenere che al buon espletamento del lavoro dei giudici medesimi sia sufficiente un adeguato e vigile esercizio del potere di vigilanza, da parte dei capi dei vari uffici giudiziari, sui magistrati addetti agli uffici tutelari.

Il Ministro: GAVA.

SKERK. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versano i dipendenti (circa un centinaio) della SELAD di Trieste (ente alle dirette dipendenze del commissariato generale del governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia) diretto dall'ufficio autonomo del genio civile. Detto ente è stato costituito, con ordinanza del 31 dicembre 1951, n. 197, dall'ex governo militare alleato. Si fa presente che i dipendenti in questione godono di un trattamento veramente

vergognoso considerando che il loro guadagno mensile si aggira sulle 50 mila lire. Inoltre detta categoria di lavoratori viene ingiustamente considerata come assistita, da parte del commissariato del governo, negando così agli stessi il riconoscimento di un vero rapporto di pubblico impiego. Questa posizione del commissariato del governo è in netto contrasto con le decisioni del 29 gennaio 1964, n. 34, e del 22 aprile 1964, n. 1463, della quarta sezione del Consiglio di Stato il quale ha riconosciuto ai dipendenti della SELAD, che ne hanno fatto ricorso, la regolare prestazione d'opera.

Pertanto l'interrogante chiede se si ritenga opportuno, ed umanamente doveroso, accogliere le rivendicazioni dei dipendenti della SELAD, i quali da anni attendono una loro sistemazione, come già è stato fatto per molti loro colleghi, in base alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600. (4-04990)

RISPOSTA. — La SELAD (sezione lavori aiuto ai disoccupati) venne costituita a Trieste, nel 1951, con lo scopo, secondo la dizione letterale del provvedimento istitutivo « di provvedere all'assistenza temporanea ai disoccupati in stato di assoluto bisogno, e non di creare lavoro semipermanente per i disoccupati ».

I due provvedimenti (ordine ex GMA del 31 dicembre 1951, n. 197, e decreto commissariale del 20 giugno 1955, n. 192), che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente prevedono, tra l'altro, i requisiti per essere ammessi all'assistenza, il trattamento economico ed, in particolare, il limite massimo del periodo di assistibilità, fissato in mesi 6, pari a 1250 ore lavorative.

Tali norme rispondevano alla esigenza non solo di assicurare un avvicendamento nella ammissione ai turni lavorativi, ma anche di evitare che i disoccupati, in una passiva attesa degli interventi assistenziali, trascurassero la ricerca di una idonea sistemazione.

Tuttavia, la pesante situazione della disoccupazione locale e la difficoltà di un avviamento al lavoro di mano d'opera non specializzata, fecero sì che il limite del periodo di assistibilità venisse applicato con criteri di molta elasticità e larghezza; si è verificato così che alcuni assistiti hanno beneficiato di successivi turni di lavoro semestrali per diverso tempo, con intervalli minimi di interruzione tra un turno e l'altro.

Le finalità dell'ente, però, rimasero e rimangono sempre quelle di dare una provvi-

soria assistenza, in forma non umiliante, al lavoratore « temporaneamente » disoccupato.

L'assistenza praticata dalla SELAD non costituisce, pertanto, un rapporto di impiego o di lavoro, ma un semplice rapporto di carattere assistenziale, così come previsto dal citato ordine del GMA del 31 dicembre 1951, n. 197, e dalle successive modifiche aventi valore di legge, che disciplinano la materia.

È vero che, con le due decisioni citate nella interrogazione, il Consiglio di Stato ha qualificato il rapporto tra la SELAD e le persone assunte come rapporto d'impiego, ma nello stesso tempo il predetto consesso ha affermato esplicitamente che il rapporto in questione « ha una disciplina del tutto particolare ed atipica, che è quella risultante dai provvedimenti normativi appositamente emanati dall'ex Governo militare alleato e dal Commissario del Governo per il Territorio libero di Trieste ». E sono appunto tali provvedimenti normativi, che hanno avuto costante applicazione nei confronti degli assistiti della SELAD.

Negli ultimi anni si è ritenuto per altro indispensabile procedere, nel quadro della normalizzazione dei vari settori, ad un graduale ridimensionamento della SELAD, che comporta rilevanti spese di gestione, riducendo a poco a poco il contingente degli assistiti e svolgendo a tal fine una opportuna azione presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione intesa ad agevolare ai disoccupati l'inserimento nelle normali attività lavorative.

Presentemente risultano assistiti circa 60 operai, per i quali è pressoché impossibile reperire una occupazione per le loro ridotte capacità lavorative o per il precario stato di salute. Oltre a tali operai sono assistiti circa 40 elementi, che svolgono mansioni impiegate e che difficilmente potrebbero essere avviati ad altri impieghi.

Per gli assistiti, utilizzati con mansioni impiegate, la Corte dei conti ha recentemente manifestato perplessità circa la legittimità di tale forma di assistenza che si ripete con la rinnovazione dei turni di lavoro, dopo brevi intervalli di sospensione.

Anche in ottemperanza ai rilievi degli organi di controllo, il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia si trova nella necessità di continuare nell'azione, già da tempo intrapresa, per ridimensionare la struttura della SELAD e ridurre il numero degli assistiti.

Tale ridimensionamento, tuttavia, per esigenze di carattere sociale, oggi particolar-

mente avvertite nella delicata situazione contingente della occupazione, verrà realizzato con opportuni criteri di gradualità e richiederà un certo periodo di tempo, nell'intento di evitare gravi turbamenti nel settore della assistenza.

Premesse tali precisazioni sulla natura della SELAD e sulla necessità di procedere, pur senza scosse, alla progressiva riduzione di tale costoso organismo assistenziale, si fa presente che il Commissariato del Governo, a prescindere da ogni valutazione sul trattamento assistenziale praticato dalla SELAD, si trova nella assoluta impossibilità di apportare modifiche alle norme (aventi forza di legge) che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della SELAD, compreso il trattamento economico ed il periodo di assistibilità, essendo venuti a mancare, con la entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, i poteri normativi dello stesso Commissario (sentenza della Corte costituzionale del 9 giugno 1964, n. 53). Qualsiasi intervento nei sensi auspicati non potrebbe, pertanto, essere attuato che con un provvedimento legislativo.

Per quanto concerne, poi, il richiamo alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, va ricordato che l'articolo 3 della legge stessa ha previsto l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento soltanto di quei dipendenti della SELAD che prestavano servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954. In base a tale norma vennero inquadrati nel RSE 63 dipendenti della SELAD.

La legge n. 1600 rappresentò un provvedimento di carattere straordinario, con il quale si intese provvedere alla regolarizzazione della posizione del personale, assunto dall'ex Governo militare alleato, accordando eccezionali deroghe ai principi generali che regolano il rapporto del pubblico impiego. L'inquadramento venne infatti effettuato solo tenendo conto delle qualifiche attribuite dall'ex GMA, senza l'accertamento del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate o del possesso degli altri requisiti per accedere ai pubblici uffici.

L'estensione di tale beneficio a tutti gli altri assistiti della SELAD sarebbe in pratica impossibile, in quanto il numero complessivo delle persone che, attraverso il tempo, hanno beneficiato della assistenza ascende ad oltre 10 mila. Con il provvedimento proposto — che comunque rientrerebbe nella competenza legislativa del Parlamento — si aprirebbe la via all'inquadramento nell'ammini-

strazione dello Stato di un numero notevolissimo e non prevedibile di persone, che hanno beneficiato di turni assistenziali, con ingenti oneri per il tesoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.

TERRAROLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare nei comuni della media e alta Valle Camonica (Brescia) in conseguenza della chiusura della SEFE di Sellero e del conseguente licenziamento di tutti i dipendenti;

2) quali provvedimenti urgenti intendano adottare a garanzia dei livelli assai bassi di occupazione e del tasso di industrializzazione di una vasta zona della provincia di Brescia già così duramente provata dai processi di impoverimento e di degradazione economico-sociale che da tempo caratterizzano l'economia delle nostre valli alpine.

(4-02180)

RISPOSTA. — La crisi che ha portato alla cessazione della attività produttiva della calciocianamide da parte della SEFE di Sellero e alla definitiva chiusura dello stabilimento, è dovuta a varie cause: concorrenza con altri fertilizzanti, diminuzione della domanda da parte degli agricoltori, incidenza dell'energia sul costo del prodotto.

L'evolversi della situazione dell'azienda in parola è stata particolarmente seguita da questo Ministero, preoccupato per i riflessi derivanti alla economia della zona: ogni consentito interessamento è stato svolto al riguardo, ma con esito purtroppo negativo.

D'altra parte, questo Ministero può svolgere interventi diretti unicamente nell'ambito della vigente legislazione, che, come è noto, non consente un'ampia sfera di azione.

Ciò premesso, si fa presente che nell'ipotesi dovesse delinearci la eventualità di un insediamento industriale sostitutivo della SEFE o di altra iniziativa favorevole alle maestranze già occupate, questo Ministero darà tutto l'appoggio necessario, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se risponda a verità che il giudice istruttore di Rimini (Forlì) avrebbe decisa la inquisibilità della pellicola *Brucia ragazzo* con la motivazione — riportata dalla stampa — per cui la esibizione di nudità e di rapporti sessuali non sarebbero punibili in quanto « espressione necessaria di un discorso volto ad illustrare con serietà di intenti critici, morali ed ideologici, la situazione drammatica di una donna... ».

Si chiede se tali decisioni possano essere compatibili con le dichiarazioni solenni fatte in nome del Governo al Senato, per le quali le disposizioni legislative sarebbero sufficienti a garantire l'onestà degli spettacoli.

Si domanda se si intenda intervenire seriamente per superare una situazione ormai insostenibile anche per gli stessi produttori che — come ha recentemente detto il presidente Cristaldi — accusano le commissioni di censura, il Governo e la magistratura di tale e così grave decadenza morale della produzione cinematografica. (4-05025)

RISPOSTA. — Premesso che il provvedimento di che trattasi è stato adottato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio dell'attività, ad essa esclusivamente affidata, relativa alla interpretazione ed alla applicazione delle leggi, questo Ministero non può che limitarsi, per la parte giudiziaria, a riferire quanto, sulla vicenda del film *Brucia ragazzo, brucia* è stato comunicato dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna, cui è stato inviato il testo dell'interrogazione.

Il film predetto aveva ottenuto il parere favorevole della commissione di revisione cinematografica di prima grado, con divieto per i minori degli anni 18, dopo che, in sede di revisione, si era accertato che erano stati accolti i suggerimenti relativi ai tagli e agli oscuramenti delle sequenze, così come indicato nella lettera d'impegno della società produttrice.

Tuttavia, dopo la proiezione avvenuta in Bari, l'11 febbraio 1969, era stato ordinato il sequestro del film e si era proceduto contro il soggetto, produttore e regista e contro gli attori per concorso nel delitto previsto dagli articoli 528, n. 2 del codice penale e 14, legge 21 aprile 1962, n. 161 (spettacolo osceno).

Gli atti erano stati infine trasmessi per competenza, a norma del menzionato articolo

14 della legge n. 161 del 1962, al procuratore della Repubblica in Rimini, essendo risultato nel frattempo che il film era stato proiettato la prima volta non già a Bari ma, il 27 gennaio 1969, nel cinema Miramare della città di Rimini.

Quel procuratore della Repubblica, avendo assistito insieme col giudice istruttore, alla proiezione del film e avendo accertato, fra l'altro, che erano stati eseguiti i tagli e gli oscuramenti predetti, richiedeva al giudice istruttore medesimo il proscioglimento degli imputati per inesistenza di reato. Con sentenza del 1° marzo 1969, il giudice istruttore proscioglieva gli imputati perché il fatto non costituisce reato e ordinava il dissequestro della pellicola.

La sentenza non è stata impugnata dalla procura generale poiché, secondo quel generale ufficio, a prescindere dal passo di essa riportato nella interrogazione, senza importanza determinante, la sentenza medesima espone in maniera convincente le ragioni per le quali al film, in quanto destinato a persone di oltre 18 anni, non può attribuirsi carattere di oscenità, ai sensi dell'articolo 528, n. 2, citato.

Riguardo ai quesiti posti nell'ultima parte della interrogazione, si fa presente che l'adeguatezza delle leggi attualmente vigenti in materia di spettacoli, manifesti e pubblicazioni oscene al fine della tutela dei valori fondamentali della nostra società, è stata ribadita nella lettera circolare del 7 marzo 1969 con la quale, questo Ministero, nel comunicare ai procuratori generali le conclusioni del dibattito svoltosi il 24 febbraio 1969 all'Assemblea del Senato in tema di stampa pornografica e pubblica moralità, in occasione della discussione di interrogazioni e di interpellanze sull'argomento, ha sottolineato la necessità di assicurare con particolare impegno la tutela predetta attraverso l'applicazione delle leggi vigenti.

Per quanto infine concerne l'attività delle commissioni di censura, si informa che il Governo è intenzionato a modificare l'attuale sistema di revisione delle opere cinematografiche.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e del commercio con l'estero.* — Per chiedere se siano a conoscenza del fatto che nel palazzo di giustizia di Ascoli Piceno televisioni straniere sono ammesse a fare ri-

prese di fasi del processo per adulterazione di vini, con l'evidente scopo di danneggiare le nostre esportazioni, in ciò agevolate dal desiderio di persone interessate a procurarsi una facile notorietà. Si chiede quali provvedimenti intendano prendere in proposito.
(4-06108)

RISPOSTA. — Sono stati disposti gli opportuni accertamenti per ottenere tutte le notizie necessarie, riguardanti il fatto segnalato dall'interrogante.

Per quanto riguarda l'ammissione nelle aule giudiziarie di operatori televisivi e cinematografici, si comunica che già fin dall'ottobre 1965 questo Ministero, in relazione a richieste di autorizzazione avanzate da enti e privati, manifestò il proprio punto di vista contrario all'ammissione di questi nel corso delle pubbliche udienze, sia per il dovuto rispetto alla persona degli imputati sia a garanzia dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale.

Fu espresso anche l'avviso che, indipendentemente dall'esercizio dei poteri di polizia e disciplina delle udienze, che l'articolo 434 del codice di procedura penale attribuisce all'autorità giudiziaria, la materia potesse essere regolata secondo criteri generali, da adottare di intesa con i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, in aderenza ai principi suddetti.

Tale avviso fu espresso per la convinzione che lo svolgimento nell'ambito degli uffici giudiziari di riprese cinematografiche e televisive e di attività similari può incidere sull'ordinato funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di cui il ministro della giustizia è responsabile, a norma dell'articolo 110 della Costituzione.

Di tale avviso fu data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, il quale, con deliberazione adottata nella seduta del 1° febbraio 1966, ne prese atto, dichiarando di condividere il punto di vista del ministro guardasigilli.

Tutte le volte, quindi, che le autorità giudiziarie hanno rimesso al Ministero della giustizia richieste di cine e teleoperatori, questo ha ribadito il proprio avviso contrario alla ammissione.

In relazione al caso indicato non risulta, per altro, che alcuna richiesta al riguardo sia stata trasmessa a questo Ministero.

Si assicura, quindi, che in aderenza ai principi e criteri suesposti questo Ministero

darà le opportune istruzioni perché, senza interferire in alcun modo con l'espletamento della funzione giurisdizionale e con l'esercizio dei poteri di polizia spettanti ai magistrati in udienza, la materia sia regolata in guisa da conciliare il principio della pubblicità del dibattimento con il rispetto dovuto alla maestà della giustizia ed alla persona dell'imputato.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sollecitare la concessione del contributo statale previsto dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, per la esecuzione delle seguenti opere nel comune di Confluenti (Catanzaro):

1) costruzione di edificio scolastico elementare nelle frazioni Costa e Stranges, importo lire 37.100.000;

2) costruzione edificio scolastico elementare nelle frazioni San Mazzeo e Lisca, importo lire 37.100.000;

3) costruzione edificio scolastico nelle frazioni Serra d'Urso, Vallone Cupo e Sciosci, importo lire 55.650.000.
(4-03907)

RISPOSTA. — Le esigenze prospettate dall'interrogante hanno costituito e costituiscono tuttora oggetto di attenta considerazione da parte dei vari organi preposti alla formulazione del prossimo programma di finanziamento per il triennio 1969-71 (commissioni provinciali, comitato regionale, comitato centrale) ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 agosto 1967, n. 641;

Le richieste dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica, presentate dagli enti obbligati, sono state per la quasi totalità esaminate dai comitati regionali, competenti a formulare la proposta di programma regionale.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che con il precedente programma biennale approvato con decreto ministeriale 14 maggio 1968, sono stati concessi al comune di Confluenti il finanziamento di lire 20 milioni per il completamento dell'edificio scolastico elementare del capoluogo e di lire 55 milioni per la costruzione (primo lotto) dell'edificio della scuola media.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

sospendere le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, indetti con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e riservati ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale esigenza di sospensione deriva dalla eventuale presentazione di varie proposte di legge in materia che il Parlamento esaminerà, venendo incontro così alle giuste richieste dei professori non di ruolo delle scuole medie.

(4-03720)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-04154, del deputato Bussetto, pubblicata a pag. 2096).

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che otto lavoratori di Palizzi (Reggio Calabria), coltivatori da diversi decenni con rapporti di colonia miglioratoria fondi di proprietà della ditta Nesci, da 4 anni sono soggetti al sequestro da parte della magistratura su richiesta del concedente del 20 per cento del mosto prodotto nel vigneto creato con il lavoro e con i capitali impiegati esclusivamente dei contadini;

2) i motivi del ritardo per il quale la magistratura di Locri ancora non ha fissato l'udienza per definire la vertenza sorta per il rifiuto del concedente di applicare la legge in materia;

3) se ritengano opportuno e con carattere di urgenza adottare i provvedimenti necessari affinché ai contadini interessati oltre ad essere riconosciuto l'aumento del 20 per cento della quota del prodotto a partire dal 1964, sia garantito a tutti coloro con rapporti rientranti nelle norme della legge 22 luglio 1966, n. 607, di affrancare la terra da essi dissodata. (4-05301)

RISPOSTA. — L'interrogazione si riferisce, in base alle notizie fornite dalla competente autorità giudiziaria, ad una causa civile vertente, dinanzi al tribunale di Locri, tra Nesci dottor Antonio più altro e Palermi Domenico ed altri avendo per oggetto: « convalida di sequestro giudiziario e risarcimento danni ».

La causa risulta aver subito diversi rinvii, sempre a richiesta e sull'accordo dei procu-

ratori delle parti; a tale circostanza si è aggiunta, poi, quella dell'avvenuto recente trasferimento ad altra sede del giudice che ne stava curando l'istruttoria.

Il presidente della corte d'appello di Catanzaro ha assicurato di aver dato disposizioni per la pronta sostituzione del magistrato istruttore e per la sollecita trattazione della vertenza.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

TUCCARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza della larga e fondata opposizione suscitata tra le popolazioni e le amministrazioni comunali interessate dalla decisione adottata dagli organi esecutivi del nucleo di sviluppo industriale del Tirreno (Messina) di procedere all'esproprio di 50 ettari di terreno ricadenti nel piano regolatore per consentire l'installazione di nuovi serbatoi da parte della società per azioni Raffineria Mediterranea.

L'opposizione merita la più attenta considerazione perché il consorzio, inchinandosi agli interessi di una strategia aziendale, sacrifica ancora una volta gli aspetti centrali di un sano indirizzo di industrializzazione del mezzogiorno, e cioè:

1) l'obiettivo di un consistente aumento della occupazione;

2) una oculata scelta settoriale (risultano, fra l'altro, il settore della raffinazione già caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva);

3) la tutela di una produzione agricola specializzata ad alto reddito.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il ministro intenda intervenire per la revoca della decisione adottata dal consorzio e per orientare l'intervento pubblico nella zona all'attuazione di iniziative suscettibili di raccogliere valide indicazioni di mercato e di consentire un sensibile aumento della occupazione, in particolare con la realizzazione di un centro per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e con il potenziamento dell'industria per i materiali da costruzione e i prefabbricati. (4-01731)

RISPOSTA. — Nel luglio 1968, è stato notificato alla Cassa per il mezzogiorno un atto extragiudiziale con il quale le titolari delle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1969

« Aziende agricole riunite » — in relazione alla inclusione di parte dei suoli aziendali nel piano regolatore del nucleo di Messina e al conseguente possibile esproprio di alcuni di essi per l'ampliamento della Raffineria Mediterranea — richiedevano una nuova valutazione delle circostanze ai fini di non compromettere l'attività dell'azienda agricola.

Nel settembre dello stesso anno, il consorzio di Messina informò la Cassa delle richieste avanzate dalla raffineria, tendenti ad ottenere 60 ettari di terreni dell'agglomerato per l'ampliamento dell'impianto, nonché lo spostamento dell'elettrodotto oltre i confini dell'agglomerato.

Quanto allo spostamento dell'elettrodotto, la Cassa informò che, a termini del piano regolatore, ciò non risultava possibile né necessario, essendo la zona di insistenza dello stesso destinata a servizi, industrie leggere e rustici.

In ordine, invece, al preliminare benessere per l'esproprio dei 60 ettari per l'ampliamento della raffineria, la Cassa non dava immediata risposta in attesa di conoscere in maniera più approfondita la situazione generale e particolare.

Sta di fatto che il piano regolatore del nucleo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio in data 15 dicembre 1967, prevede l'ampliamento della raffineria nella zona che il consorzio si appresta ad espropriare.

Tale piano è stato pubblicato nei comuni interessati, per il periodo di 15 giorni a partire dal 20 ottobre 1966, mentre la variante al piano stesso, relativa all'ampliamento della raffineria — sul quale si è pronunciato favorevolmente anche il Comitato dei ministri per il mezzogiorno — è stata pubblicata per il periodo di 15 giorni a decorrere dal 20 maggio 1967, per cui ogni osservazione relativa alla menzionata variante avrebbe dovuto essere presentata entro il termine del 4 giugno 1967.

Poiché nessuna osservazione è stata presentata in proposito, entro il predetto termine, dagli interessati, l'iniziativa del consorzio risulta legittima, inquadrandosi nella impostazione di un piano regolatore approvato.

Per altro, l'intervento del Comitato, invocato dall'interrogante, risulta impossibile stante la definitività della deliberazione adottata dal consorzio.

Il Sottosegretario di Stato: DI VAGNO.

VECCHIARELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i provvedimenti che essi intendono adottare per restituire all'amministrazione elettiva il comune di Lentella (Chieti).

In detto comune, infatti, un partito di estrema sinistra con la complicità dei componenti il seggio elettorale ha consumato degli incredibili brogli elettorali, togliendo il successo conseguito dalla lista democristiana.

Detti brogli elettorali, accertati *per tabulas* in una sentenza del tribunale regionale amministrativo — sezione elettorale — hanno dato luogo ad un procedimento penale che da tempo presso il tribunale di Vasto sta in istruttoria non permettendo, pertanto, il ritorno alla normale amministrazione del comune. (4-05622)

RISPOSTA. — La sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale degli Abruzzi, con decisione emessa il 25 maggio 1968, ha dichiarato, tra l'altro, la nullità delle operazioni elettorali svoltesi nel comune di Lentella il 12-13 novembre 1967 per la elezione di quel consiglio comunale.

In conseguenza, la provvisoria gestione del suddetto comune fu affidata ad un commissario prefettizio.

Contro la decisione di cui sopra, ricorrevano al Consiglio di Stato Pizzi Armando ed altri e si è ancora in attesa di conoscere le determinazioni del predetto consesso.

Per quanto sopra esposto, non è tuttora possibile procedere alla indizione delle elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Lentella.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

VESPIGNANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sia a conoscenza del fatto che anche nel prossimo esercizio 1969 la ricostruzione della tribuna del campo sportivo di Imola (Bologna), distrutta per fatto di guerra nel 1945, ricostruzione che spetta per legge al Ministero dei lavori pubblici, sarà nuovamente esclusa da ogni programma di intervento.

Per chiedere altresì se il ministro ritenga che per una città di 55 mila abitanti e per le sue migliaia di sportivi di ogni ceto, il fatto di essere stati per ben 24 anni privati di un così importante impianto sportivo sia ormai intollerabile, anche perché umiliante

di fronte al pubblico di tante altre città che ogni domenica frequenta lo stadio comunale.

Per chiedere infine se ritenga di intervenire direttamente perché, abbandonando le giustificazioni burocratiche sempre adottate ad ogni rinvio, sia finalmente compresa la indilazionabile urgenza di finanziare e ricostruire l'opera ormai tanto attesa. (4-03217)

RISPOSTA. — Il campo sportivo di Imola è stato oggetto di interventi di questa amministrazione, per lavori di ripristino del campo di calcio e della pista di atletica leggera, per un importo complessivo di lire 12.450.000.

Per quanto riguarda la ricostruzione della tribuna, la cui spesa si aggira a lire 70 milioni, si fa presente che, stante le esigue disponibilità di bilancio, anche per l'esercizio finanziario 1968-69, sarà necessario rinviare il finanziamento dell'opera al prossimo anno, assicurando, comunque, l'interrogante che questa amministrazione non trascurerà di intervenire in anticipo, ove se ne presentasse l'occasione.

Il Ministro: MANCINI.